



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 dicembre 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0367/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 8, terzo comma e articolo 24, secondo comma e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione delle aliquote per oneri di progettazione, generali e di collaudo per le opere di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione ed amministrate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

[pag. 8872](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0411/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» in Comune di Martignacco.

[pag. 8874](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0412/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Groi» in Comune di Aiello del Friuli.

[pag. 8878](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0413/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro» in Comune di Moruzzo del Friuli.

[pag. 8882](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 novembre 2000, n. 0421/Pres.

Piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine.

Approvazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

[pag. 8886](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 novembre 2000, n. 0432/Pres.

D.P.G.R. 502/1991, articolo 19. Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti. Sostituzione componente.

[pag. 8886](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Legge regionale 12/2000, articolo 1, comma 1. Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.

[pag. 8887](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 0437/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Ronchis.

[pag. 8898](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 0443/Pres.

Universiadi invernali del 2003. Costituzione Comitato esecutivo.

[pag. 8898](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0453/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-

pastorale denominata «Foresta regionale del Consiglio Orientale» ricadenti nei Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo (Pordenone) valido per il periodo 2000-2011.

[pag. 8899](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0454/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale denominata «Consorzio Bordaglia» ricadente nel Comune di Forni Avoltri (Udine) valido per il periodo 1999-2013.

[pag. 8899](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0455/Pres.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., riguardante l'elettrodotto Torviscosa-Planais nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro (Udine).

[pag. 8900](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0456/Pres.

Legge regionale 43/1990. Promotur S.p.A. - Tavagnacco (Udine). Opere di completamento del programma di ristrutturazione e sviluppo del manio sciabile di Tarvisio-Lussari. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

[pag. 8903](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0457/Pres.

Legge regionale 43/1990. Comunità collinare del

Friuli. Valutazione dell'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una discarica controllata di I categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna (Udine).

[pag. 8904](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0459/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone. Ricostituzione.

[pag. 8906](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0460/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Ricostituzione.

[pag. 8907](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0461/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Udine. Ricostituzione.

[pag. 8908](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0462/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Ricostituzione.

[pag. 8910](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 4 dicembre 2000, n. 34.

I.P.A.B. «Associazione Pro Senectute» di Trieste. Approvazione modifiche statutarie.

[pag. 8911](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO 11 dicembre 2000, n. 960.

Approvazione del nuovo Statuto del CON.GA.FI di Pordenone.

[pag. 8915](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 12 dicembre 2000, n. AMB 1088/ARS/V.

D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. - Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni. Abilitazione regionale per la gestione di discariche e impianti tecnologici.

[pag. 8916](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 dicembre 2000, n. 3659/DR.

Modifiche alla dotazione organica della struttura stabile dell'Ufficio legislativo e legale denominata «Segreteria del contenzioso».

[pag. 8921](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 dicembre 2000, n. 3660/DR.

Soppressione di struttura stabile già dipendente dalla Direzione regionale dell'edilizia.

[pag. 8922](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 dicembre 2000, n. 3661/DR.

Modifiche alla dotazione organica della struttura stabile della Direzione regionale degli affari europei per lo svolgimento di attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari con sede in Udine.

[pag. 8923](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 18 settembre 2000, n. EST. 1047-D/ESP/4460. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per la realizzazione dei lavori di costruzione di un ponte sul torrente Cellina lungo la S.P. «dei Magredi».

pag. 8924

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 novembre 2000, n. EST. 1415-D/ESP/4303. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare anche parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte dell'AC.E.G.A.S, per la realizzazione dei lavori di trattamenti terziari sistema di adduzione per il riuso industriale dei reflui del depuratore di Zaule opere in Comune di Trieste.

pag. 8924

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 novembre 2000, n. EST. 1504-D/ESP/4422. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via del Refosco.

pag. 8925

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 7 dicembre 2000, n. EST. 1617-D/ESP/4539. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Villa Santina, per la realizzazione dei lavori di potenzia-

mento delle infrastrutture di una parte del P.I.P. comunale.

pag. 8926

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2000, n. 3667. (Estratto).

Legge 431/1998. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Rettifica della deliberazione giuntale n. 2502 dell'8 agosto 2000. Terzo riparto della quota del Fondo assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (lire 1.184.904.032).

pag. 8929

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000, n. 3723.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Isontina Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Romans d'Isonzo.

pag. 8930

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000, n. 3726.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado.

pag. 8931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000, n. 3727.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Castello Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Cordovado.

pag. 8932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 3968.

D.P.R. 613/1996, articolo 2. Approvazione in via definitiva della graduatoria regionale per i medici

specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

[pag. 8932](#)

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Ispettorato provinciale dell'agricoltura
Pordenone

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone dei fondi rustici (legge 3 maggio 1982, n. 203).

[pag. 8936](#)

DIREZIONE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

Elenco degli amministratori locali che ricoprono cariche di amministratori di società controllata o di consorzio partecipato e relativi emolumenti.

[pag. 8936](#)

DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

Comunicazione inerente la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo».

[pag. 8938](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

[pag. 8938](#)

Comune di Martignacco. Avviso di adozione del-

la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 8938](#)

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 8938](#)

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale.

[pag. 8938](#)

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Zone carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

[pag. 8939](#)

Elenco degli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

[pag. 8945](#)

Zone carenti per l'assistenza pediatrica - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

[pag. 8948](#)

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Sant'Andrea.

[pag. 8953](#)

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 278
del 28 novembre 2000)*

Errata corrige al decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sugli accordi autostradali». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000).

[pag. 8953](#)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Precenico.

[pag. 8953](#)

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Direzione regionale della pianificazione territoriale - Trieste:

Avviso di postinformazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l'aggiornamento della Carta tecnica regionale numerica alla scala 1:5.000 del territorio regionale.

[pag. 8953](#)

Comune di Arta Terme - Comune di Zuglio (Udine):

Avviso di conclusione dei lavori della commissione per l'assegnazione del bando di concorso d'idee per la sistemazione di piazza Roma in Arta capoluogo e collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio.

[pag. 8954](#)

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di tre parcheggi ad uso pubblico ad Opicina.

[pag. 8954](#)

Bando di gara mediante procedura aperta per la sostituzione integrale dei serramenti della scuola elementare Collodi di via S. Pasquale, n. 95.

[pag. 8956](#)

Avviso di due gare esperite.

[pag. 8959](#)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di inserimento di attività museali ed adeguamenti normativi da realizzare nel Palazzo Gopcevic.

[pag. 8959](#)

AC.E.G.A.S S.p.A. - Trieste:

Aggiornamento delle tariffe idriche 2000, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A. concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla deliberazione consiliare n. 110 del 4 dicembre 2000.

[pag. 8959](#)

Aggiornamento delle tariffe idriche 2000, pubblicate dall'AC.E.G.A.S. S.p.A. a seguito dell'assunzione del servizio idrico integrato nel Comune di Muglia in data 1° settembre 2000.

[pag. 8960](#)

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bilancio d'esercizio dell'anno 1999.

[pag. 8961](#)

Comune di Amaro (Udine):

Avviso di riadozione del Piano per gli Insediamenti Produttivi zona D1a.

[pag. 8962](#)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano delle aree per gli Insediamenti Produttivi zona D1a.

[pag. 8962](#)

Comune di Mortegliano:

Avviso di accordo di programma per le iniziative relative al progetto «Scuola territoriale della salute» tra l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» ed i Comuni del distretto socio sanitario di Corderoipo.

pag. 8962

Comune di Pavia di Udine (Udine):

Avviso di adozione e deposito P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Percoto Nord 4», interessante il comparto comprendente i terreni di proprietà dei signori Toson Carlo, Toson Renata, Stefanutti Giacomina, Rodaro Italo, Lucca Elsa, Lucca Giorgio, Plasenzotti Aurelio e P.L.M. S.n.c. siti in Percoto via Don Sturzo.

pag. 8965

Comune di Trieste:

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva alberghiera denominata «alla Valle di Banne».

pag. 8965

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 21 novembre 2000, n. 406 (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15, Allegato B, decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatto presentato dal Consorzio bonifiche amianto Trieste nel Comune di San Dorligo della Valle - Proroga dei termini di inizio dei lavori di costruzione.

pag. 8965

Determinazione dirigenziale 21 novembre 2000, n. 407 (Estratto). Centro di raccolta sito in Trieste, frazione Opicina, S.S. 58 Km. 7,5 - voltura dell'autorizzazione all'esercizio da «Marino Simic» a «Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodela & C. S.a.s.».

pag. 8966

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Sorteggio della Commissione esaminatrice del

concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di ortopedia.

pag. 8966

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Sorteggio di Commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

pag. 8967

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neonatologia.

pag. 8967

Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato presso il Nucleo di ricerca sperimentale e clinica in immunologia.

pag. 8976

Comune di Gorizia:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, CMOC, V q.f., presso la S.A. 13 «Servizi cimiteriali».

pag. 8983

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario tecnico, VIII q.f.

pag. 8983

Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Trieste:

Graduazione degli idonei del concorso pubblico per esami ad un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile.

pag. 8983

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0367/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 8, terzo comma e articolo 24, secondo comma e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione delle aliquote per oneri di progettazione, generali e di collaudo per le opere di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione ed amministrata dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 46/1986 e, in particolare, l'articolo 8, comma 3, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 che stabilisce che gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a finanziamento, sono commisurati in base ad aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni;

ATTESO che il richiamato articolo 8, comma 3, della legge regionale 46/1986 stabilisce altresì che le aliquote in argomento sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali;

VISTO il D.P.G.R. 6 aprile 1993, numero 0172/Pres., registrato alla Corte dei conti di Trieste il 29 maggio 1993, Registro 11, foglio 367, con il quale è stata determinata nella misura fissa ed invariabile del 12% l'aliquota per oneri di progettazione, generali e di collaudo da applicarsi sull'ammontare dei lavori, forniture, indennizzi ed espropriazioni per le opere di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione ed amministrata dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

ATTESO che la realizzazione delle predette opere regionali di bonifica ed irrigazione viene di norma affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica;

CONSIDERATO che i Consorzi di bonifica sono, oltre che «persone giuridiche pubbliche» non aventi finalità di lucro, anche enti pubblici economici che devo-

no perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio e pertanto le funzioni tecnico-amministrative svolte su incarico dell'Autorità concedente devono correttamente essere completamente remunerate;

ATTESO che, per quanto riguarda gli indennizzi e le espropriazioni, le spese generali finora riconosciute nei limiti della predetta aliquota fissa del 12% coprono solamente le spese per la predisposizione del catasto espropri, i rilievi, la redazione degli stati di consistenza e la predisposizione degli atti di frazionamento e di accatastamento, con esclusione delle spese notarili e degli oneri di carattere fiscale, da doversi invece anch'essi correttamente riconoscere;

CONSIDERATO che tra le spese generali rientrano anche le spese per l'espletamento delle gare d'appalto e per la pubblicità sui quotidiani degli avvisi e degli esiti di gara prescritta dalla normativa antimafia, che sono considerevolmente aumentate in questi ultimi anni;

ATTESO che per l'approvazione dei progetti vengono sempre più spesso richieste ai Consorzi delegatari, da parte degli organi tecnici consultivi dell'Amministrazione regionale, approfondimenti specifici che comportano supplementi di indagine o ulteriori relazioni geologiche o agronomiche, con aggravio degli oneri di progettazione;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata ed integrata, ha introdotto varie innovazioni, tra le quali l'obbligo di redigere i progetti secondo tre distinti livelli di approfondimento tecnico, che hanno fatto lievitare considerevolmente i costi delle progettazioni;

CONSIDERATO altresì che un ulteriore aggravio degli oneri di progettazione e di esecuzione delle opere deriva dall'entrata in vigore della legge 494/1996, contenente le norme da attuare per la sicurezza dei cantieri, che ha imposto l'obbligo di adottare specifiche misure di sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, comprese tra l'altro la redazione e l'attuazione del cosiddetto «piano di sicurezza»;

CONSIDERATO che i Consorzi, nella fase di esecuzione delle opere, devono obbligatoriamente avvalersi per la redazione di taluni atti dell'apporto professionale del notaio e che, trattandosi di opere regionali, è corretto riconoscere anche dette spese;

RICONOSCIUTO, per quanto sopra esposto, che gli oneri di progettazione, generali e di collaudo che i Consorzi delegatari devono sostenere per la realizzazione

delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione regionali sono, con l'andar del tempo, progressivamente aumentati, per cui l'attuale aliquota del 12% risulta insufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute e occorre quindi opportunamente rideterminarla;

VISTO il voto del Comitato tecnico regionale n. 3/2000 di data 11 luglio 2000 nel quale si esprime parere favorevole alla rideterminazione delle aliquote per oneri di progettazione, generali e di collaudo per le opere di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione ed amministrata dalla Direzione regionale dell'agricoltura secondo le percentuali della seguente tabella:

Categorie di opere	Importo dei lavori, eventuali forniture ed espropriazioni	Oneri di progettazione, generali e di collaudo: aliquote percentuali
Opere irrigue	sino a 500 milioni	18
	oltre 500 sino a 1000 milioni	17
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	14
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	10
	oltre 5000 milioni	9
Opere di bonifica ed idrauliche	sino a 500 milioni	15
	oltre 500 sino a 1000 milioni	13
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	12
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	11
	oltre 5000 milioni	9
Manutenzioni	sino a 1000 milioni	12
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	11
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	10
	oltre 5000 milioni	9

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2672 di data 8 settembre 2000 con la quale sono state determinate nuove aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative alle opere di bonifica, irrigazione ed idrauliche di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 7/2000;

DECRETA

1. Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relativi alle opere di bonifica, irrigazione ed idrauliche di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come successivamente modificato ed integrato, sono desunte dalla tabella allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera ed all'ammontare dei lavori, comprensivo delle eventuali forniture ed espropriazioni, come risultanti dagli elaborati progettuali, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta.

2. Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua applicando all'ammontare dei lavori, delle eventuali forniture ed espropriazioni, le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota, all'ecedenza.

3. Le aliquote da applicarsi per determinare gli oneri di progettazione, generali e di collaudo per opere comprese in uno stesso progetto ma appartenenti a categorie diverse, saranno desunte dalla tabella secondo la rispettiva appartenenza di ogni singola categoria di opere ed in tal caso l'eventuale ammontare relativo alle espropriazioni andrà ad assommarsi all'importo delle opere della categoria per la quale sono previste le aliquote più remunerative.

4. Per le liquidazioni in corso d'opera, le spese tecniche e generali verranno liquidate applicando, come unica aliquota percentuale, quella che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle spese tecniche e l'ammontare dei lavori, forniture, indennizzi ed espropriazioni esposti nel quadro economico del progetto approvato.

5. È abrogato il D.P.G.R. n. 0172/Pres. di data 6 aprile 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, lì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 6 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 57*

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, articolo 8, terzo comma, come modificato dall'articolo 130, primo comma della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. Individuazione delle categorie di opere e delle aliquote percentuali per la «commisurazione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo» per le opere di bonifica, di irrigazione ed idrauliche di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura.

Categorie di opere	Importo dei lavori, eventuali forniture ed espropriazioni	Oneri di progettazione, generali e di collaudo: aliquote percentuali
Opere irrigue	sino a 500 milioni	18
	oltre 500 sino a 1000 milioni	17
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	14
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	10
	oltre 5000 milioni	9

Categorie di opere	Importo dei lavori, eventuali forniture ed espropriazioni	Oneri di progettazione, generali e di collaudo: aliquote percentuali
Opere di bonifica ed idrauliche	sino a 500 milioni	15
	oltre 500 sino a 1000 milioni	13
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	12
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	11
	oltre 5000 milioni	9
Manutenzioni	sino a 1000 milioni	12
	oltre 1000 sino a 2000 milioni	11
	oltre 2000 sino a 5000 milioni	10
	oltre 5000 milioni	9

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0411/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» in Comune di Martignacco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta prot. n.12491 di data 6 luglio 2000, con la quale il Sindaco del Comune di Martignacco richiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale in località «Casamatta e altre limitrofe»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Martignacco n. 127 del 23 maggio 2000 con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale in località «Casamatta e altre limitrofe» e con la quale vengono proposte delle norme di tutela del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 4 settembre 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 3 di

data 28 settembre 2000, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area «Casamatta e altre limitrofe» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area «Casamatta e altre limitrofe» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Martignacco ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» in Comune di Martignacco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3304 del 31 ottobre 2000;

DECRETA

È individuato il biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 novembre 2000


ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 6 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 55*

(segue Allegato 1)

**Individuazione del biotopo
Prati della Piana di Bertrando**

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezioni 066102 e 066113
Scala 1/10.000



Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Prati della Piana di Bertrando», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Non è ammessa la concimazione mediante pollina.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso

ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde del torrente Lavia o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la

semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo di soli ovini purchè il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. È comunque ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorbo oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per scopi scientifici o quello effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo

selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;

- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0412/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Groi» in Comune di Aiello del Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta prot. n. 480 di data 25 gennaio 2000, con la quale il sindaco del Comune di Aiello del Friuli richiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera Groi»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Aiello del Friuli n. 15 del 20 gennaio 2000 con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera Groi»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Aiello del Friuli n. 23 dell'8 febbraio 2000 con la quale vengono proposte delle norme di tutela del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 3 agosto 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Groi» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 1 di data 28 settembre 2000, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area di «Torbiera Groi» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nel Libro Rosso delle piante d'Italia a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area di «Torbiera Groi» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Aiello del Friuli ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area di «Torbiera Groi» in Comune di Aiello del Friuli ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3305 del 31 ottobre 2000;

DECRETA

È individuato il biotopo naturale «Torbiera Groi», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 novembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 6 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 54*

(segue Allegato 1)

Individuazione del biotopo Torbiere Groi

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezione 087122
Scala 1/10.000



Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera Groi», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la costituzione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun

caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei rii, compresi i canali di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 9

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la

semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14.

Art. 10

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 11

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Plantago altissima*, *Iris sibirica*, *Gladiolus palustris*, *Epipactis palustris*, *Gymnadenia conopsea*, *Veratrum album*, *Veratrum lobelianum*, *Linum viscosum*, *Filipendula ulmaria*, *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Senecio doria*.

Art. 12

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 13

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 15

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo

selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone e nobili.

Art. 16

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica e di ricerca scientifica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;

- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0413/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro» in Comune di Moruzzo del Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta prot. n. 1009 di data 15 febbraio 2000, con la quale il sindaco del Comune di Moruzzo richiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera di Borgo Pegoraro»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Moruzzo n. 10 del 24 gennaio 2000 con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera di Borgo Pegoraro»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Moruzzo del Friuli n. 36 del 28 febbraio 2000 con la quale vengono proposte delle norme di tutela del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 3 agosto 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 2 di data 28 settembre 2000, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di

grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nel Libro Rosso delle piante d'Italia a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Moruzzo ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» in Comune di Moruzzo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3306 del 31 ottobre 2000;

DECRETA

È individuato il biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 novembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 6 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 56*

(segue Allegato 1)

Individuazione del biotopo Torbiere di Borgo Pegoraro

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezioni 066063 e 066064
Scala 1/10.000



Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera di Borgo Pegoraro», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le

operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Hottonia palustris*, *Allium suaveolens*, *Ranunculus lingua*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve co-

munque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;

- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 novembre 2000, n. 0421/Pres.

Piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine. Approvazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore in data 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 115/d/00 di data 13 giugno 2000, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura in data 18 settembre 2000, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine, affidato in concessione con decreto regionale n. 555/2830 di data 22 marzo 1968, è stato adottato con delibere consortili n. 12/47 del 4 giugno 1971 e n. 72/92 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3280 del 31 ottobre 2000 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 144/1999 si intende approvato a tutti gli effetti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. Si dà atto che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine di cui alla deliberazione n. 115/d/00 di data 13 giugno 2000 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

Il Consorzio è tenuto all'espletamento degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio Decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 novembre 2000, n. 0432/Pres.

D.P.G.R. 502/1991, articolo 19. Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0381/Pres. del 25 ottobre 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con D.P.G.R. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota prot. AMB/26168-E/28/30 del 6 novembre 2000, con la quale la Direzione regionale dell'ambiente chiede la sostituzione della dott.ssa Gabriella Pasquale, dimessasi dal servizio, con la dott.ssa Michela Boscolo, consigliere giuridico-amministrativo-legale presso la medesima Direzione regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3487 del 17 novembre 2000,

DECRETA

La dott.ssa Michela Boscolo, consigliere giuridico-amministrativo-legale della Direzione regionale dell'ambiente, designata dal Direttore regionale dell'ambiente, è

nominata componente della Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimenti rifiuti, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Pasquale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 novembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

**Legge regionale 12/2000, articolo 1, comma 1.
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui articolo 1, 1° comma, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che sulla bozza di detto Regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste, il Comitato ripartimentale per il territorio e l'ambiente si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre 2000;

VISTO che anche la IV Commissione consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352;

VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;

DECRETA

– È approvato il «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

– È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

– Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 60*

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo articolo 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'articolo 9.

Art. 3

(Permessi temporanei)

1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti.

2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani congiuntamente stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto il territorio della Comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni Comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi.

3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.

4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti.

5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo.

6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4

(Agevolazioni)

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.

2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.

3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta a pagamento.

4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo articolo 6.

5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato a 15 kg.

6. A tal fine gli interessati presentano annualmente

al Presidente della Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.

7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.

8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge regionale 12/2000, i Comuni nei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle consuetudini invocate o i termini comparativi con altre realtà regionali che giustificano la necessità di una tutela dell'economia turistica locale ed indicando esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far valere tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalità di applicazione ai residenti ed ai turisti.

9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'assessore competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono pervenire alla Direzione regionale delle foreste entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

Art. 5

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte secondo il modello di cui all'Allegato I, vanno presentate in carta legale entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.

2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi Provincia o Comunità montana.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presso ogni Provincia e Comunità Montana sono istituite una o più commissioni per lo svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della Comunità. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà superare un colloquio vertente sulle seguenti materie:

- a) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

5. Le Province e le Comunità Montane promuovono almeno una volta all'anno e anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.

6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile, relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge regionale 34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio 2000, nonché i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente comma è esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale presso una Provincia o Comunità Montana della Regione, da presentarsi entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili a chi rilascia dichiarazioni false e non corrispondenti a verità, il possesso dei requisiti richiesti.

7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad

eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000, subordinatamente al versamento della somma che annualmente verrà determinata con decreto dell'Assessore regionale alle foreste in maniera differenziata per i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del 31 gennaio di cui al precedente comma 6, è applicato ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

(Limiti di raccolta)

1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.

2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado.

3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Art. 7

(Autorizzazioni speciali)

1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.

2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.

3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo 11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.

4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.

Art. 8

(Modalità di raccolta)

1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.

5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7.

Art. 9

(Divieti di raccolta)

1. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* ed *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.

3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 possono richiedere all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 7.

4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.

5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì essere individuati ulteriori divieti perma-

nenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2000, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

(Istituzione della Commissione scientifica regionale per la Micologia)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000.

2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste, di un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle foreste.

3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.

7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della Direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.

Art. 12
(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.

Art. 13
(*Disciplina transitoria*)

1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.

2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.

3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.

4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.

5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di fa-

miliari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i divieti dell'articolo 9.

6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della Comunità montana che li ha rilasciati.

7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso in regime transitorio.

8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14
(*Allegati*)

1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella.

Art. 15
(*Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli*)

1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonché al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2000.

2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi temporanei.

Art. 16
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Allegato I
(in esemplare di domanda di autorizzazione alla raccolta)

AL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA o DELLA COMUNITA' MONTANA

DI _____

Oggetto: richiesta dell'autorizzazione per la raccolta di funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della LR 15 maggio 2000, n. 12.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
telefono _____ C. F. _____

chiede


Il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla LR 12/2000. A tal fine allega:

1. Attestato del superamento del colloquio previsto
2. Marca da bollo da L. 20.000
3. Versamento su c/c n. _____ della somma di L. _____

Data _____ , _____

FIRMA

Allegato II
(l'ac-simile di autorizzazione alla raccolta)



Logo
Prov./Com.Mont.


**AUTORIZZAZIONE
RACCOLTA FUNGHI**
N. ____ / ____

*Rilasciata ai sensi dell' art.5 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12*



Memorandum

- L'autorizzazione è permanente e valida su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di cui all'art.1, comma 2, lettere g) ed h) ed è soggetta al pagamento della tariffa annuale prevista. A tal fine la ricevuta del versamento costituisce parte integrante della autorizzazione medesima, pena la perdita della validità.
- Il titolare dell'autorizzazione può raccogliere, avvalendosi anche di familiari ed amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo ceppo di funghi concresciuti.



Autorizzazione Speciale fino a 15 Kg.

anno 2001	anno	anno	anno	anno
anno	anno	anno	anno	anno

Allegato III
(fac simile di permesso temporaneo di raccolta)

Regole per la raccolta

- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sotterraneo e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed ermetici. E' vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE o COM. MONT.
DI

Logo
Comune/ Com.Mont.

**PERMESSO TEMPORANEO
RACCOLTA FUNGHI**

N. _____ / 20__

*Rilasciata ai sensi dell' art.3 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12*

VALIDITA' DEL PERMESSO

Per il giorno _____

Settimana dal _____ al _____ / _____

Per il mese di _____ / _____

Rilasciato il _____ al Sig.

Nome e Cognome

Codice fiscale

Comune (Prov.)

Via _____ n. _____

Memorandum

- Il Permesso è valido esclusivamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente che lo ha rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere g) ed h) della L.R. 12/2000.

- Il titolare del Permesso può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Allegato IV

(tipo simile di permesso temporaneo provvisorio di raccolta)

Regole per la raccolta

- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il trapianto fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE o COM. MONT.
DI

**PERMESSO TEMPORANEO
RACCOLTA FUNGHI**

N. _____ / 20 _____

Rilasciato in

*ai sensi dell' art.13 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12*

VALIDITA' DEL PERMESSO

Dal _____

al _____

Rilasciato il _____ *al Sig.***Nome e Cognome****Codice fiscale****Comune (Prov.)**

Via _____ n. _____

Memorandum

- Il Permesso è valido esclusivamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente che lo ha rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere g) ed h) della LR 12/2000.

- Il titolare del Permesso può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Allegato V

(l'originale di comando per un permesso temporaneo in regime transitorio)

AL SINDACO / AL PRESIDENTE
DEL COMUNE / DELLA COMUNITA' MONTANA
Di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

l'el _____ C.F. _____

CHIEDE

Il rilascio di un permesso temporaneo per la raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria ai sensi della L.R. 12/2000.

Dichiara di conoscere la L.R. 12/2000 ed in particolare quanto stabilito in merito alla raccolta, trasporto e conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente.

Dichiara inoltre di saper distinguere le principali specie di funghi commestibili e velenosi.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO VI)

COMUNE DI _____

R A C C O L T A
F U N G H I
R I S E R V A T A

L.R. 12/2000 art. 1

[Signature]

[Signature]

cm. 20

cm. 30

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 0437/Pres. (Estratto).

**Approvazione del nuovo Regolamento edilizio
del Comune di Ronchis.**

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0437/Pres. di data 5 dicembre 2000 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Ronchis.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 0443/Pres.

**Universiadi invernali del 2003. Costituzione del
Comitato esecutivo.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3551 del 17 novembre 2000, come integrata dalla comunicazione nella seduta del 24 novembre 2000, con cui ai fini della rappresentanza istituzionale, nonché dell'organizzazione e gestione delle Universiadi Invernali del 2003, è stato istituito fra gli altri organi, il Comitato esecutivo;

VISTA la nota prot. 352/SPA/U di data 29 novembre 2000 con la quale l'Assessore all'industria, commercio e turismo, e l'Assessore all'edilizia, ai servizi tecnici, allo sport e al volontariato, chiedono la costituzione del Comitato esecutivo per le Universiadi invernali del 2003 e ne indicano la composizione;

CONSIDERATO che con verbale n. 3764 di data odierna sono stati nominati due componenti dell'organo in parola, in osservanza degli indirizzi contenuti nella predetta deliberazione della Giunta regionale n. 3551 del 17 novembre 2000, nelle persone dei dott. Maurizio Franz e rag. Roberto Asquini;

VISTE le note di designazione e di autorizzazione da parte degli Enti e Associazioni interessate;

VISTE le dichiarazioni dei designati;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3765 dell'1 dicembre 2000;

DECRETA

È costituito, presso la Direzione regionale del com-

mercio e del turismo, il Comitato esecutivo per le Universiadi invernali del 2003 con la seguente composizione:

Presidente

- Assessore regionale all'edilizia, ai servizi tecnici, allo sport e al volontariato (attualmente rag. Maurizio Salvador)

Vice presidente

- Assessore regionale all'industria, al commercio e al turismo (attualmente sig. Sergio Dressi)

Componenti

- prof. Leonardo Coiana - Presidente del Centro universitario sportivo italiano (CUSI)
- dott. Emilio Felluga - Presidente del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- sig. Maurizio Dunnhofer - rappresentante della Promotur S.p.A.
- prof. Franco Baritussio - Sindaco di Tarvisio
- sig. Alberto Gualtieri - esperto nominato dal Centro universitario sportivo italiano
- dott. Francesco Ventura - Direttore generale della Promotur S.p.A.
- sig. Piergiorgio Baldassini - Segretario generale della candidatura
- dott. Enzo Cainero - Project Manager
- dott. Maurizio Franz
- rag. Roberto Asquini.

I componenti sigg. Alberto Gualtieri, dott. Francesco Ventura, Piergiorgio Baldassini e dott. Enzo Cainero partecipano con voto consultivo.

Segretario

- sig.ra Gianna Grimaldi, dipendente regionale e quale segretario sostituto il sig. Luigi Papais, dipendente regionale.

I componenti il Comitato esecutivo restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2003.

Ai componenti esterni verrà corrisposto il rimborso spese documentato nella misura spettante ai dipendenti regionali.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0453/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale denominata «Foresta regionale del Consiglio Orientale» ricadenti nei Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo (Pordenone) valido per il periodo 2000-2011.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 5 giugno 1996 con il quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà

denominata «Foresta regionale del Consiglio orientale» ricadente nei Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo (Pordenone);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 22 settembre 2000 con il quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà denominata «Foresta regionale del Consiglio orientale» valido per il periodo 2000-2011 elaborato dal dott. for. Fabio Stergulc iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 12 ottobre 2000, n. 525 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3419 del 10 novembre 2000;

DECRETA

– Il Piano di gestione forestale della proprietà denominata «Foresta regionale del Consiglio orientale» ricadente nei Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo (Pordenone) valido per il periodo 2000-2011 elaborato dal dott. for. Fabio Stergulc iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 12 ottobre 2000, n. 525, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0454/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale denominata «Consorzio Bordaglia» ricadente nel Comune di Forni Avoltri (Udine) valido per il periodo 1999-2013.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

VISTO il verbale del 12 aprile 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà denominata «Consorzio Bordaglia» ricadente nel Comune di Forni Avoltri (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 13 settembre 2000 con il quale l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà denominata «Consorzio Bordaglia» valido per il periodo 1999-2013 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 16 ottobre 2000, n. 530 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3420 del 10 novembre 2000;

DECRETA

– Il Piano di gestione forestale della proprietà denominata «Consorzio Bordaglia», ricadente nel Comune di Forni Avoltri (Udine), valido per il periodo 1999-2013 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 16 ottobre 2000 n. 530, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0455/Pres.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., riguardante l'elettrodotto Torviscosa-Planais nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 20 marzo 2000 da parte della Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., avente sede legale in Milano, via Borgonuovo, n. 14, è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto relativo alla realizzazione di nuovo Elettrodotto aereo sito in Provincia di Udine;

- in data 12 aprile 2000 la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. ha comunicato alla Direzione regionale dell'ambiente che l'annuncio di deposito dello Studio di impatto ambientale è stato pubblicato sul quotidiano «il Gazzettino» di data 23 marzo 2000;
- in data 27 marzo 2000 la Legambiente del Friuli-Venezia Giulia ha richiesto di essere riconosciuta quale pubblico interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990;
- con D.P.G.R. n. 0158/Pres. del 12 maggio 2000 sono state individuate quali Autorità interessate il Comune di Torviscosa, il Comune di S. Giorgio di Nogaro, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», il Consorzio sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, la Direzione regionale della pianificazione territoriale e come pubblico interessato l'associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;
- con nota AMB/10769/VIA-81 del 22 maggio 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette e al pubblico interessato;
- con nota AMB/11359/VIA-81 del 30 maggio 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi delle Direzioni regionali dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali, della viabilità e dei trasporti, dell'industria;
- con nota AMB/11357/VIA-81 del 30 maggio 2000 è stata chiesta la collaborazione da parte dell'A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia;
- con nota AMB/11358/VIA-81 del 30 maggio 2000 è stato chiesto il parere alla Capitaneria di Porto, Ufficio demanio, di Monfalcone;
- con note interne sono stati chiesti pareri collaborativi ai Servizi interessati della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTI i pareri pervenuti da parte del Comune di S. Giorgio di Nogaro, della Provincia di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», del Consorzio sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» è giunto oltre i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990 e pertanto dello stesso non se ne è tenuto conto;

RILEVATO che da parte del Comune di Torviscosa e della Legambiente del Friuli-Venezia Giulia non è pervenuto parere alcuno;

VISTI i pareri pervenuti da parte delle Direzioni regionali dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della sanità e delle politiche sociali, dell'industria, dalla Capitaneria di Porto - Ufficio demanio di Monfalcone,

nonché da parte di Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

RILEVATO che con i succitati pareri il Comune di San Giorgio di Nogaro e la Provincia di Udine hanno richiesto l'unificazione della procedura di V.I.A. dell'elettrodotto Torviscosa-Planais con la procedura, attualmente in corso e non conclusa, di V.I.A. - di competenza statale in base alla legge 349/1986 - della Centrale di cogenerazione Caffaro Energia la cui realizzazione è prevista nello stabilimento di Torviscosa;

RILEVATO che l'Amministrazione regionale ha comunicato al Ministero per l'ambiente e al Ministero per i beni culturali, titolari della procedura di V.I.A. della Centrale di cogenerazione predetta, l'opportunità del coordinamento istruttorio fra le due procedure di valutazione, in ragione della stretta connessione funzionale fra le due iniziative, ancorché le stesse siano state proposte da due soggetti distinti;

RILEVATO altresì che i termini stabiliti dalla legge regionale 43/1990 per l'istruttoria di competenza regionale sull'elettrodotto non risultano coincidere con la tempistica dettata dalla legge 349/1986 per l'istruttoria di competenza statale sulla centrale di cogenerazione, e che quindi non risultano sussistere i presupposti normativi per una pronuncia contemporanea da parte delle due Amministrazioni rispettivamente competenti;

RILEVATO peraltro che, da un punto di vista sostanziale, nell'istruttoria relativa all'elettrodotto si è tenuto in debito conto di tutte le informazioni fino ad ora acquisite sulla centrale di cogenerazione, in modo da pervenire ad una disamina corretta sotto il profilo del rispetto delle norme, ed esaustiva per quanto attiene ai contenuti tecnici complessivi di valutazione di impatto ambientale dell'elettrodotto;

DATO ATTO altresì che l'A.R.P.A. ha collaborato con il Servizio V.I.A. in tutte le fasi istruttorie;

VISTO il parere n. 4/I-IV int.VIA/2000 del Comitato tecnico regionale relativo alla seduta del 16 ottobre 2000, dal quale risulta in particolare quanto segue:

- che l'elettrodotto attraversa prevalentemente aree agricole, scarsamente abitate e con valore paesaggistico modesto;
- che le distanze tra l'elettrodotto e le abitazioni o i luoghi con permanenza stabile di persone risultano tali che, per le condizioni di esercizio previste dallo Studio di impatto ambientale, sono da escludere rischi alla salute umana;
- che è comunque possibile introdurre elementi migliorativi del progetto dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale;
- che è opportuno che l'elettrodotto venga realizzato solo in contemporanea con gli eventuali lavori di realizzazione della centrale di cogenerazione Caffaro Energia di Torviscosa;

VISTO il medesimo parere nel quale il C.T.R. all'unanimità ha dato parere favorevole:

- A) in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, con una serie di prescrizioni, che integralmente si recepiscono nel presente provvedimento, atte a ridurre l'impatto ambientale dell'iniziativa medesima, indicate dal Servizio V.I.A. nella Relazione istruttoria, fatte proprie dal C.T.R. e integrate con ulteriori elementi;
- B) in ordine all'autorizzazione in materia di protezione delle bellezze naturali di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999;

RILEVATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il presente provvedimento di pronuncia da parte del Presidente della Giunta regionale assorbe, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990, l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui al citato articolo 146 del decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999;

VISTO il Rapporto finale del 20 ottobre 2000 del Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente, il quale conclude concordando con il precitato parere favorevole emesso dal C.T.R., in quanto il Comitato medesimo ai fini della riduzione dell'impatto ambientale dell'iniziativa proposta, ha di fatto recepito le proposte formulate dal Servizio in sede di Relazione istruttoria integrandole con ulteriori elementi;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3509 del 17 novembre 2000;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. con sede legale in Milano, via Borgonuovo, n. 14 - riguardante l'elettrodotto Torviscosa Planais nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro, con le seguenti prescrizioni:

- 1) in sede di progettazione definitiva:
 - il tracciato dell'elettrodotto dovrà essere quello indicato nello Studio di impatto ambientale come «alternativa B» così come individuato nella corografia in scala 1:5.000 allegata allo Studio di impatto ambientale;
 - i cavi di guardia superiori dell'elettrodotto dovranno essere dotati, per l'intera linea, di segnalatori cromatici, che garantiscano una buona visibilità diurna e notturna per l'avifauna;
- 2) andranno corretti gli elaborati grafici in scala 1:50.000 dello Studio di impatto ambientale riportanti un'indicazione di tracciato non perfettamente corrispondente a quella riportata nella Corografia in scala 1:5.000 allegata allo Studio di impatto ambientale che essendo di maggiore dettaglio viene assunta come vincolante;
- 3) i lavori di costruzione dell'elettrodotto non potranno avere inizio prima del completamento dell'iter autorizzativo della centrale di cogenerazione della Caffaro Energia di Torviscosa e dovranno svolgersi all'interno del periodo di costruzione della centrale stessa;
- 4) entro 3 mesi dall'entrata in esercizio dell'elettrodotto e in accordo con l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e l'Agenzia regionale protezione ambientale, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni dei parametri del campo di induzione magnetica e del campo elettrico presso gli edifici abitativi esistenti prossimi al tracciato dell'elettrodotto, allo scopo di confrontare i valori effettivi con i dati assunti a base della progettazione; tale campagna dovrà prevedere almeno una misurazione in continuo sulle 24 ore con raggiungimento delle condizioni più gravose di carico previste, e registrazione della variazione dei valori di campo elettrico e campo di induzione magnetica al variare delle condizioni di carico;
- 5) in tale campagna di misurazione dovrà in particolare essere verificato il rispetto dei seguenti valori limite:
 - campo di induzione magnetica \leq di 15 μ T sulla perpendicolare al suolo del conduttore;
 - campo di induzione magnetica $<$ di 0,2 μ T presso gli edifici abitativi;
 - campo elettrico \leq di 5 kV/m a 30 m dall'asse della linea elettrica;
 - campo elettrico \leq di 0,5 kV/m a 70 m dall'asse della linea elettrica;
 - ovvero di altri valori definiti per gli stessi parametri da norme di legge;
- 6) nel caso in cui uno o più dei valori misurati risultasse stabilmente superiore ai valori limite indicati alla precedente prescrizione, il proponente dovrà adottare, con la massima tempestività, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per rientrare in maniera permanente nei limiti predetti;
- 7) l'elettrodotto potrà entrare in esercizio solo a fronte della verifica positiva del rispetto dei valori limite predetti;
- 8) i tralicci andranno mantenuti zincati in modo da ottenere una colorazione grigia chiara ed opaca; in caso di interventi di manutenzione sarà necessario mantenere la zincatura od intervenire in modo da non accentuare la visibilità dei tralicci;
- 9) in relazione al posizionamento dei piloni e delle relative opere di cantiere dovranno essere presi diretti contatti con il Consorzio di bonifica Bassa Friulana al fine di garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture di bonifica esistenti e la possibi-

lità di ampliamento delle sezioni di alcuni collettori di bonifica;

- 10) in relazione al posizionamento dei piloni e delle relative opere di cantiere dovranno essere presi diretti contatti con la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, e storici del Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la non interferenza con siti archeologici potenzialmente presenti in zona;
- 11) il proponente dell'opera dovrà comunicare al Servizio per la Valutazione di impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, prima della messa in esercizio dell'impianto, l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;
- 12) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990, assorbe l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999.

Il presente provvedimento inoltre verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0456/Pres.

Legge regionale 43/1990. Promotur S.p.A. - Tavagnacco (Udine). Opere di completamento del programma di ristrutturazione e sviluppo del demanio sciabile di Tarvisio-Lussari. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000 con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dettati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

VISTA l'istanza depositata in data 30 ottobre 2000 con la quale la Promotur S.p.A. di Tavagnacco, con sede legale in Trieste, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale in merito al progetto relativo alle opere di completamento del programma di ristrutturazione e sviluppo del demanio sciabile di Tarvisio;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 30 ottobre 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. nella medesima data;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato XII, punto 11 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Tarvisio, risultando tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla Direzione regionale delle foreste, competenti rispettivamente per la tutela archeologica, paesaggistica e idrogeologica, e al Corpo forestale dello Stato-Amministrazione delle foreste di Tarvisio, con riferimento alle proprietà demaniali interessate dal progetto;

VISTA la richiesta di data 31 ottobre 2000 dell'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, per l'individuazione quale pubblico interessato nella procedura;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Promotur S.p.A., riguardante la realizzazione delle opere di completamento del programma di ristrutturazione e sviluppo del demanio sciabile di Tarvisio-Lussari, in Comune di Tarvisio, i seguenti enti:

- il Comune di Tarvisio

- la Provincia di Udine
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
- la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia;
- il Corpo forestale dello Stato - Amministrazione delle foreste di Tarvisio
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale
- la Direzione regionale delle foreste e quale pubblico interessato
- l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta di data 31 ottobre 2000.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Tarvisio sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 dicembre 2000, n. 0457/Pres.

Legge regionale 43/1990. Comunità collinare del Friuli - Valutazione dell'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una discarica controllata di I categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 di approvazione del regolamento di esecuzione della legge suddetta;

PREMESSO CHE:

- in data 19 luglio 1999 la Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Montalbano (Udine), ha presentato domanda volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto riguardante la costruzione di una discarica controllata di I categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani in Comune di Fagagna (Udine), località Plasencis;

- il progetto è sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.P.G.R. 0245/Pres., dell'8 luglio 1996 (regolamento attuativo della legge regionale 43/1990), tav. XII, p.to 6;

- dell'avviso di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» di Udine del 21 luglio 1999, è stata data comunicazione al Servizio V.I.A. presso la Direzione regionale dell'ambiente contestualmente alla presentazione dell'istanza;

- il procedimento è stato avviato dal Servizio V.I.A. in data 22 luglio 1999;

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 0285/Pres., del 13 settembre 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999, ha individuato quali autorità interessate all'opera:

- il Comune di Fagagna,
- la Provincia di Udine,
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

VISTI i pareri pervenuti entro il termine stabilito dall'articolo 15, II comma, della legge regionale 43/1990:

- dal Comune di Fagagna con nota n. 14610 del 28 ottobre 1999 a firma del Sindaco, che richiama il parere favorevole sulla realizzazione della discarica, già espresso dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 38 del 18 giugno 1998;

- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Dipartimento di prevenzione, che con la nota n. 50185/DD7 del 27 ottobre 1999 ha espresso parere non favorevole;

- dalla Provincia di Udine, che con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 647 del 28 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole;

RICORDATO che con nota AMB/20263/VIA-58 del 14 ottobre 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali della sanità e delle politiche sociali, della pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti;

VISTI i pareri espressi:

- dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità con nota prot. VTP/5857/VS.1.1.13 del 28 ottobre 1999;

- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali con nota prot. P.T./6734/1.402 - PM del 22 ottobre 1999;

- dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per la salute pubblica e del lavoro con nota prot. 19136/SAL.P.1.5. del 22 novembre 1999;

VISTO il parere n. 18/4/00 di data 26 ottobre 2000 del Comitato tecnico regionale, riunito a Sezione IV integrata V.I.A., che ha valutato negativamente il progetto

per quanto riguarda l'impatto ambientale, per le seguenti motivazioni:

- lo S.I.A. non prende in considerazione ipotesi alternative alla soluzione proposta dal progetto in argomento, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 43/1990;
- non è stato preso in considerazione, nella documentazione presentata, l'impatto correlato all'attività di cava, attività preliminare e necessaria alla successiva realizzazione della discarica, né risulta esplicitata sotto il profilo dell'impatto ambientale la consistenza delle operazioni relative (in particolare le modalità di scavo, il flusso dei mezzi di trasporto, la tempistica di intervento, la gestione del periodo transitorio fra attività di cava, termine della stessa ed inizio della realizzazione della discarica);
- il progetto non rispetta le disposizioni del vigente Piano provinciale smaltimento rifiuti della Provincia di Udine, per quanto concerne il rispetto dell'«indice di saturazione» di cui all'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione del Piano stesso;
- non risulta previsto un programma di monitoraggio ambientale, indispensabile per quanto concerne la tutela della falda e le emissioni di odori, ed appare in particolare insufficiente - in relazione alla tipologia dell'iniziativa in argomento ed allo specifico contesto ambientale interessato - la previsione di un solo pozzo per il monitoraggio della falda a valle della discarica;
- il progetto è corredato da un «programma di ripristino ambientale» del tutto generico, in quanto si risolve in una mera elencazione di interventi, peraltro già in buona parte previsti dal progetto, ma con contenuti - in alcuni punti sostanziali (quali lo schema di copertura finale della discarica, la struttura della fascia arborata perimetrale) - difformi dal progetto stesso;
- sono state riscontrate ulteriori difformità tra gli elaborati progettuali e lo S.I.A. - in particolare per quanto riguarda la capacità della vasca di raccolta del percolato (indicata in 588 m³ nelle tavole n. 7 e n. 16 del «Progetto definitivo ed esecutivo», mentre tale capacità risulta essere pari a 528 m³ nella «Relazione tecnico-illustrativa» del medesimo progetto), i pozzi di captazione del biogas illustrati diversamente nelle tavole n. 9 e n. 18 del progetto - tali da non rendere univoca la definizione delle afferenti tematiche;
- la scelta di prevedere uno schema di impermeabilizzazione del fondo discarica con unico telo impermeabilizzante in HDPE non appare adeguatamente supportata da specifiche analisi tese a dimostrarne l'idoneità ai fini di assicurare un sufficiente grado di tutela delle acque di falda, specie in considerazione del fatto che l'area interessata è caratterizzata dalla presenza di un materasso ghiaioso connotato da significativa permeabilità;

- non risulta adeguatamente esplicitata la soluzione relativa al convogliamento nella vasca di raccolta del percolato (prevista dal progetto) anche del percolato presente nel III lotto della discarica (lotto privo di vasca di raccolta, ragion per cui il percolato rimane all'interno della discarica fino al momento del sollevamento all'autocisterna), nel quale confluiscono anche i percolati del II lotto;
- le dimensioni di detta vasca di raccolta appaiono altresì inadeguate a contenere la quantità di percolato producibile in occasione della massima pioggia giornaliera;

VISTO il rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto in data 31 ottobre 2000 dal Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, il quale conclude concordando con il parere espresso dal C.T.R.;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3620 del 24 novembre 2000;

DECRETA

1. Viene giudicato incompatibile con l'ambiente il progetto in argomento, per le seguenti motivazioni:

- lo S.I.A. non prende in considerazione ipotesi alternative alla soluzione proposta dal progetto in argomento, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 43/1990;
- non è stato preso in considerazione, nella documentazione presentata, l'impatto correlato all'attività di cava, attività preliminare e necessaria alla successiva realizzazione della discarica, né risulta esplicitata sotto il profilo dell'impatto ambientale la consistenza delle operazioni relative (in particolare le modalità di scavo, il flusso dei mezzi di trasporto, la tempistica di intervento, la gestione del periodo transitorio fra attività di cava, termine della stessa ed inizio della realizzazione della discarica);
- il progetto non rispetta le disposizioni del vigente Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti della Provincia di Udine, per quanto concerne il rispetto dell'«indice di saturazione» di cui all'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione del Piano stesso;
- non risulta previsto un programma di monitoraggio ambientale, indispensabile per quanto concerne la tutela della falda e le emissioni di odori, ed appare in particolare insufficiente - in relazione alla tipologia dell'iniziativa in argomento ed allo specifico contesto ambientale interessato - la previsione di un solo pozzo per il monitoraggio della falda a valle della discarica;
- il progetto è corredato da un «programma di ripristino ambientale» del tutto generico, in quanto si risolve in una mera elencazione di interventi, peraltro già

in buona parte previsti dal progetto, ma con contenuti - in alcuni punti sostanziali (quali lo schema di copertura finale della discarica, la struttura della fascia arborata perimetrale) - difformi dal progetto stesso;

- sono state riscontrate ulteriori difformità tra gli elaborati progettuali e lo S.I.A. - in particolare per quanto riguarda la capacità della vasca di raccolta del percolato (indicata in 588 m³ nelle tavole n. 7 e n. 16 del «Progetto definitivo ed esecutivo», mentre tale capacità risulta essere pari a 528 m³ nella «Relazione tecnico-illustrativa» del medesimo progetto), i pozzi di captazione del biogas illustrati diversamente nelle tavole n. 9 e n. 18 del progetto - tali da non rendere univoca la definizione delle afferenti tematiche;
- la scelta di prevedere uno schema di impermeabilizzazione del fondo discarica con unico telo impermeabilizzante in HDPE non appare adeguatamente supportata da specifiche analisi tese a dimostrarne l'idoneità ai fini di assicurare un sufficiente grado di tutela delle acque di falda, specie in considerazione del fatto che l'area interessata è caratterizzata dalla presenza di un materasso ghiaioso connotato da significativa permeabilità;
- non risulta adeguatamente esplicitata la soluzione relativa al convogliamento nella vasca di raccolta del percolato (prevista dal progetto) anche del percolato presente nel III lotto della discarica (lotto privo di vasca di raccolta, ragion per cui il percolato rimane all'interno della discarica fino al momento del sollevamento all'autocisterna), nel quale confluiscono anche i percolati del II lotto;
- le dimensioni di detta vasca di raccolta appaiono altresì inadeguate a contenere la quantità di percolato producibile in occasione della massima pioggia giornaliera.

2. Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 11 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0459/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 12 marzo 1997, n. 087/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone come previsto dall'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e che con successivo D.P.G.R. 26 giugno 1997, n. 0216/Pres. è stata costituita la relativa 1^a Sottocommissione;

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 ter, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si dispone che la Commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di provincia e può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), nel qual caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun Ente camerale;

VISTA la convenzione rep. n. 6649 di data 28 luglio 1997 stipulata tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la C.C.I.A.A. di Pordenone;

ATTESO che la suddetta convenzione è stata regolarmente rinnovata per il 2000, nel medesimo testo;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 e, in particolare, il comma 5, modificato dall'articolo 9, comma 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il quale stabilisce che le attuali Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto di nomina delle nuove Commissioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000;

VISTE le designazioni pervenute dalle associazioni e dagli enti interessati;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della suddetta convenzione fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica per l'anno 2000, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative sottocommissioni;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti designati nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3653 del 24 novembre 2000;

DECRETA

– È ricostituita, con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto, la Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone, con la seguente composizione:

– imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro:

1. Primo Pizzioli
2. Florinda Poles
3. Pierangelo Todesco
4. Omero Zanetti
5. Roberto Zuccato
6. Paolo Fedrigo
7. Mario Del Maschio
8. Arrigo Franz
9. Bruno Cigana;

– rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale operanti nella Provincia:

10. Giuseppe Pascale;

– funzionario della Direzione regionale del lavoro e previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

11. Paolo Smrekar;

– attuale dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pordenone:

12. dott. Italo Menna.

– La rag. Luciana Bolognin e la sig.ra Dilia Gardella, in servizio presso la C.C.I.A.A. di Pordenone, sono nominate rispettivamente segretario e segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 8, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il Presidente ed il vicepresidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone saranno eletti secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La Commissione ha sede presso la C.C.I.A.A. di Pordenone e dura in carica 5 anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

– La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di

iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. La costituzione delle suddette sottocommissioni sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti della suddetta Commissione nonché l'indennità di carica per il Presidente della Commissione medesima fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0460/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 3 febbraio 1997, n. 029/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste come previsto dall'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e che con successivo D.P.G.R. 29 aprile 1997, n. 0143/Pres. è stata costituita la relativa 1^a Sottocommissione;

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 ter, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si dispone che la Commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di provincia e può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), nel qual caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun Ente camerale;

VISTA la convenzione Rep. n. 6662 di data 21 agosto 1997 stipulata tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la C.C.I.A.A. di Trieste;

ATTESO che la succitata convenzione è stata regolarmente rinnovata per il 2000, nel medesimo testo;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 e, in particolare, il comma 5, modificato dall'articolo 9, comma 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il quale stabilisce che le attuali Commissio-

ni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto di nomina delle nuove Commissioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000;

VISTE le designazioni pervenute dalle associazioni e dagli enti interessati;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della suddetta convenzione fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica per l'anno 2000, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative sottocommissioni;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti designati nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3654 del 24 novembre 2000;

DECRETA

– È ricostituita, con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto, la Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, con la seguente composizione:

– imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro:

1. Fulvio Bronzi
2. Dario Bruni
3. Concetta Lionetti
4. Ezio Mauri
5. Claudio Pesamosca
6. Giorgio Ret
7. Tullio Samez
8. Giuseppe Spartà
9. Giovanni Tassan;

– rappresentante dei lavoratori dipendenti designato

congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale operanti nella Provincia:

10. Adriano Sincovich;

– funzionario della Direzione regionale del lavoro e previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

11. dott.ssa Emanuela Umek;

– delegato permanente del dirigente della sede provinciale dell'INPS di Trieste:

12. dott. Franco Bolcato.

– Il dott. Arcangelo Flaminio ed il rag. Claudio Dapretto, in servizio presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sono nominati rispettivamente segretario e segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 8, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il Presidente ed il vicepresidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste saranno eletti secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La Commissione ha sede presso la C.C.I.A.A. di Trieste e dura in carica 5 anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

– La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. La costituzione delle suddette sottocommissioni sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti della suddetta commissione nonché l'indennità di carica per il Presidente della commissione medesima fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0461/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Udine. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 12 marzo 1997, n. 088/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine come previsto dall'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e che con successivo D.P.G.R. 20 giugno 1997, n. 0213/Pres. è stata costituita la relativa 1^a Sottocommissione;

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 ter, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si dispone che la Commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di provincia e può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), nel qual caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun Ente camerale;

VISTA la convenzione Rep. n. 6599 di data 26 maggio 1997 stipulata tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la C.C.I.A.A. di Udine;

ATTESO che la succitata convenzione è stata regolarmente rinnovata per il 2000, nel medesimo testo;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 e, in particolare, il comma 5, modificato dall'articolo 9, comma 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il quale stabilisce che le attuali Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto di nomina delle nuove Commissioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000;

VISTE le designazioni pervenute dalle associazioni e dagli enti interessati;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della suddetta convenzione fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica per l'anno 2000, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative sottocommissioni;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti designati nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3655 del 24 novembre 2000;

DECRETA

– È ricostituita, con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto, la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, con la seguente composizione:

– imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro:

1. Aleardo Chiarandini
2. Sandro D'Antonio
3. Giuseppe Guerra
4. Enrico Pivotti
5. Bruno Strizzolo
6. Nadia Vanone
7. Sergio Zanirato
8. Nello Coppeto
9. Iginio Bezzo;

– rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale operanti nella Provincia:

10. Loris Valerio;

– funzionario della Direzione regionale del lavoro e previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

11. dott. Roberto Filippo;

– attuale dirigente della sede provinciale dell'INPS di Udine:

12. dott. Italo Menna.

– Il dott. Mariano Di Vicenz e la dott.ssa Piera Burba, in servizio presso la C.C.I.A.A. di Udine, sono nominati rispettivamente segretario e segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 8, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il Presidente ed il vicepresidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine saranno eletti secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La Commissione ha sede presso la C.C.I.A.A. di Udine e dura in carica 5 anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

– La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di

iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. La costituzione delle suddette sottocommissioni sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti della suddetta Commissione nonché l'indennità di carica per il Presidente della commissione medesima fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 dicembre 2000, n. 0462/Pres.

Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 3 febbraio 1997, n. 030/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia come previsto dall'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e che con successivo D.P.G.R. 9 maggio 1997, n. 0158/Pres. è stata costituita la relativa 1^a Sottocommissione;

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 ter, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si dispone che la Commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di provincia e può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), nel qual caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun Ente camerale;

VISTA la convenzione Rep. n. 6640 di data 3 luglio 1997 stipulata tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la C.C.I.A.A. di Gorizia;

ATTESO che la succitata convenzione è stata regolarmente rinnovata per il 2000, nel medesimo testo;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 e, in particolare, il comma 5, modificato dall'articolo 9, comma 16 della legge regionale 3 luglio

2000, n. 13, il quale stabilisce che le attuali Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto di nomina delle nuove Commissioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000;

VISTE le designazioni pervenute dalle associazioni e dagli enti interessati;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della suddetta convenzione fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica per l'anno 2000, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative sottocommissioni;

ATTESO che per la ricostituzione della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, le Associazioni artigiane della provincia di Gorizia, anziché pervenire ad una proposta congiunta, hanno trasmesso disgiuntamente le designazioni degli imprenditori artigiani e che gli imprenditori artigiani designati risultano essere complessivamente in numero superiore ai 9 previsti dall'articolo 10 della citata legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di nominare gli imprenditori artigiani designati, proporzionalmente e con gli opportuni arrotondamenti al numero degli iscritti alle rispettive Associazioni artigiane, così come indicato dai presidenti della Confartigianato di Gorizia, della Confartigianato di Monfalcone e della C.N.A. di Gorizia con proprie dichiarazioni del 20 novembre 2000 e del 21 novembre 2000;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti designati nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3724 di data 1 dicembre 2000;

DECRETA

– È ricostituita, con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto, la Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, con la seguente composizione:

– imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro:

1. Luigi Bigot
2. Ariano Bedeot
3. Rodolfo Petejan
4. Francesco Andriani
5. Alcide Bidut
6. Giorgio Cossovel
7. Mauro Zin
8. Umberto Sandrini
9. Giorgio Lorenzoni;

– rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale operanti nella Provincia:

10. Paolo Mezzorana;

– funzionario della Direzione regionale del lavoro e previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

11. dott. Roberto Filippo;

– attuale dirigente della sede provinciale dell'INPS di Gorizia:

12. dott. Biagio Giaccone.

– La dott.ssa Annalisa Castagnaviz e la signora Milvia Sambo, in servizio presso la C.C.I.A.A. di Gorizia, sono nominate rispettivamente segretario e segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 8, della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il Presidente ed il vicepresidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia saranno eletti secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La Commissione ha sede presso la C.C.I.A.A. di Gorizia e dura in carica 5 anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

– La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni nonché per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. La costituzione delle suddette sottocommissioni sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti della suddetta Commissione nonché

l'indennità di carica per il Presidente della Commissione medesima fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 4 dicembre 2000, n. 34.

**I.P.A.B. «Associazione Pro Senectute» di Trieste.
Approvazione modifiche statutarie.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

CONSIDERATO che l'Associazione «Pro Senectute» di Trieste è stata eretta in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 84 del 1° ottobre 1981;

VISTI i successivi decreti di modificazione statutaria:

- n. 44 del 22 ottobre 1990,
- n. 36 del 26 agosto 1993,
- n. 31 del 7 ottobre 1996,
- n. 35 del 9 ottobre 1997,
- n. 44 dell'1 dicembre 1999;

VISTA la deliberazione n. 6 del 15 maggio 2000, con la quale l'Assemblea generale dei Soci ha proposto modifiche ed integrazioni dello Statuto atte a renderlo più funzionale rispetto alle finalità istituzionali e più aderente all'attuale realtà dell'Ente;

VISTA la nota n. 3829 del 1° agosto 2000, con la quale il Comitato regionale di controllo ha formulato alcune osservazioni e chiesto raggugli sul testo statutario proposto;

ATTESI i chiarimenti forniti dall'Ente con nota del 22 settembre 2000, n. 618/I-B-1-a, di protocollo;

VISTO il parere favorevole alle modifiche statutarie dell'Associazione «Pro Senectute» espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 16 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

VERIFICATO che la citata deliberazione assembleare n. 6 del 15 maggio 2000 è stata regolarmente pubblicata, come prescritto dall'articolo 68, 1° comma, della legge n. 6972/1890, all'Albo dell'Ente dal 18 maggio 2000 al 1° giugno 2000 e che contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

VISTO che il Comune di Trieste, invitato con nota dell'Associazione «Pro Senectute» n. 413/I-B-1-a del 27 maggio 2000, ad esprimere un parere sulle modificazioni statutarie proposte, non ha adottato alcun atto al riguardo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e, pertanto, va considerato assenziente ai sensi dell'articolo 62, 4° comma, della già citata legge n. 6972/1890;

RAVVISATE la legittimità e l'opportunità dell'iniziativa assunta dall'Assemblea generale ordinaria dei soci di aggiornare ed integrare lo statuto per le ragioni su esposte;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6 - e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con Legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare lo statuto dell'I.P.A.B. Associazione «Pro Senectute» di Trieste secondo il nuovo testo composto di n. 14 articoli, allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Il Presidente dell'Ente è incaricato dell'esecuzione del decreto stesso che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 4 dicembre 2000

POZZO

ASSOCIAZIONE «PRO SENECTUTE»

TRIESTE

STATUTO

Art. 1

Costituzione

È promossa e costituita fra quanti sentono il problema degli anziani un'Associazione denominata «Pro Senectute» eretta in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto dell'Assessore regionale agli enti

locali n. 84 del 1° ottobre 1981 che opera nell'ambito del Comune di Trieste.

Art. 2

Sede

La sede dell'Associazione è in Trieste, via Valdirivo n. 11.

Art. 3

Finalità

L'Associazione, che opera senza finalità di lucro, si propone di:

- a) conservare e rendere produttivo il patrimonio d'esperienza e di cultura delle persone anziane coinvolgendole in iniziative culturali e ricreative volte a sollevarle dalla solitudine e a ritemperarne lo spirito;
- b) allestire e gestire strutture atte allo svolgimento delle iniziative culturali e ricreative anzidette e all'accoglimento temporaneo o permanente di persone anziane bisognose di sistemazione residenziale protetta;
- c) soccorrere in ogni modo, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, affinché possano conservare la loro autonomia e la loro dignità umana;
- d) collaborare con gli organi istituzionali preposti al settore anziani;
- e) svolgere azione promozionale presso Associazioni ed Organismi che si occupano della tutela e dell'assistenza alle persone anziane e sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro gravi problemi;
- f) sensibilizzare in particolare i giovani verso i problemi degli anziani e stimolarne l'intervento nel volontariato.

Art. 4

Soci

Elemento costitutivo dell'Associazione sono i soci, cioè tutte le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere che, aderendo alle finalità indicate da questo Statuto, intendono contribuire al suo finanziamento versando una quota annuale stabilita dall'Assemblea generale.

A seconda dell'entità del contributo i soci si distinguono in «ordinari» con quota normale e «sostenitori» con una quota almeno tripla rispetto alla prima.

La loro ammissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che può altresì conferire la qualifica di «onorario» a soci, a persone e ad Enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, con provvedimento moti-

vato, espellere il socio che compia azioni gravemente lesive degli interessi della «Pro Senectute» o di anziani soci ed assistiti. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso all'Assemblea generale ordinaria. Il ricorso differisce gli effetti del provvedimento sino alla decisione dell'Assemblea, salvo che il Consiglio Direttivo ritenga di dover disporre la sospensione cautelare del socio.

Non sussiste incompatibilità tra la posizione di socio e quella di utente delle attività della «Pro Senectute».

Art. 5

Collaboratori volontari

La «Pro Senectute» realizza le proprie finalità in modo prevalente mediante soci volontari che offrono prestazioni personali, spontanee e gratuite, agendo esclusivamente per i fini indicati all'articolo 3.

Art. 6

Consiglio Direttivo

La «Pro Senectute» è retta da un Consiglio Direttivo composto di undici soci eletti dall'Assemblea Generale tra coloro che hanno proposto e accettato la candidatura.

Le cariche associative sono gratuite.

Ad un Comitato Elettorale è affidato il compito di raccogliere e stimolare le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le indicazioni di apposita normativa regolamentare.

Qualora, durante il triennio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, un posto nel Consiglio Direttivo, lo stesso procederà alla nomina del candidato che alla precedente elezione è risultato il primo dei non eletti, così fino all'esaurimento delle candidature.

I consiglieri che non partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo per più di tre mesi, decadono automaticamente dall'incarico salvo giustificato motivo.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) assumere i provvedimenti deliberativi di attuazione dell'attività istituzionale, secondo il programma contenuto nel bilancio preventivo di ciascun esercizio;
- b) formare e deliberare, nel rispetto dei principi e delle norme statutarie, le norme regolamentari per lo svolgimento dell'attività amministrativa, il funzionamento dei servizi, l'utilizzo di amministratori e volontari nell'azione istituzionale, l'organizzazione del personale dipendente;
- c) procedere, quando necessario, a variazioni e assestamenti del bilancio preventivo dell'esercizio corrente evidenziandoli poi nella relazione che accompagna il conto consuntivo;

- d) assumere provvedimenti richiesti dalla tutela della personalità e del patrimonio dell'Associazione;
- e) predisporre studi, programmi, progetti sugli interventi a favore della popolazione anziana;
- f) adottare, quando sussistano motivate ragioni d'urgenza, provvedimenti normalmente di competenza dell'Assemblea, alla quale i provvedimenti stessi vanno sottoposti per la ratifica al più tardi nella prima Assemblea Generale successiva, a pena di decadenza, compresa l'approvazione del bilancio di previsione.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono invitati i Revisori dei Conti, i quali possono intervenire nel dibattito nell'ambito delle competenze previsto dall'articolo 11.

Nessuna spesa può essere assunta senza una preventiva formale deliberazione con il relativo impegno di spesa (con accertamento della copertura) e l'indicazione dell'imputazione ad idoneo capitolo di bilancio.

Art. 7

Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono riconfermabili per non più di un triennio consecutivo.

Il triennio d'incarico decorre dalla data di elezione da parte dell'Assemblea che deve essere tenuta entro il mese di maggio. Il Consiglio non rinnovato alla scadenza del triennio s'intende prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non venga rinnovato entro il termine della prorogatio, dev'essere richiesta la gestione commissariale. Nel periodo di proroga il Consiglio svolge l'ordinaria attività amministrativa e gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi d'urgenza ed indifferibilità.

Art. 8

Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali, ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, accertando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può ricercare la collaborazione dei Consiglieri per specifici incarichi inerenti alle molteplici attività dell'Associazione, coordinandone l'azione.

Art. 9

Segretario

Il Segretario, che è dipendente amministrativo dell'Associazione, viene nominato previo esito favorevole di un concorso per titoli od esami dal Consiglio Direttivo, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione ed è tenuto a fornire al Presidente, del quale è stretto collaboratore, ogni elemento necessario alla valutazione degli aspetti operativi e tecnico-legali collegati alla conduzione dell'Ente.

In particolare:

- cura l'organizzazione del personale dipendente e ne segue l'attività per assicurare l'efficienza dei servizi;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto, ma con l'obbligo di esprimere indicazioni tecnico-legali connesse agli argomenti in trattazione e redige i relativi verbali.

In caso di assenza del Segretario, lo stesso indicherà un sostituto tra i dipendenti amministrativi per la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio, in quanto va sempre tenuta distinta la gestione amministrativa da quella politica.

Art. 10

Assemblea dei soci

Ogni anno, entro il mese di maggio, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci, alla quale compete:

- la ratifica del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza, secondo quanto disposto dall'articolo 6, lettera f);
- l'esame e l'approvazione della relazione morale ed operativa del Presidente riferita all'anno precedente;
- l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio trascorso proposto dal Consiglio Direttivo e della relativa relazione dei Revisori dei Conti;
- la decisione di vendita e l'acquisto di beni immobili;
- la determinazione delle quote annuali dovute dai soci ordinari e dai soci sostenitori;
- la valutazione dei ricorsi dei soci contro i provvedimenti di espulsione emessi dal Consiglio Direttivo;
- le decisioni su modifiche statutarie;
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai Soci. In quest'ultimo caso la proposta dev'essere

presentata da almeno un decimo dei soci e non più tardi del quindicesimo giorno antecedente la data di riunione dell'Assemblea.

Ogni terzo anno l'Assemblea Ordinaria effettua l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Quando se ne ravvisi la necessità, con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci, viene convocata l'Assemblea Straordinaria con specifico ordine del giorno.

Tanto l'Assemblea Ordinaria, quanto quella Straordinaria sono convocate mediante avviso spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori ed in seconda convocazione, da stabilire in un giorno successivo allo stesso avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, in entrambi i casi in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento può farsi rappresentare - solo mediante delega scritta - da un altro socio, esclusi però i membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio presente non può portare più di una delega.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo il caso di modifica dello Statuto per il quale è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Nelle Assemblee svolge le funzioni di Segretario il dipendente con tale qualifica, giusta il precedente articolo 9, lettera b).

Art. 11

Revisori dei Conti

Ogni tre anni, contemporaneamente ai Membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge cinque Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ai quali compete:

- compiere trimestralmente verifiche sulla gestione contabile e amministrativa dell'Associazione con riguardo all'osservanza dello Statuto, regolamenti e delle leggi vigenti;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- attestare, alla fine di ogni esercizio, la rispondenza del conto consuntivo tenuto conto degli accertamenti effettuati.

Art. 12

Mezzi economici e patrimonio

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale delle quote annuali dei soci e di qualsiasi altro mezzo economico proveniente da elargizioni, contributi, donazioni, ecc. sia di soci che di terzi, enti, istituzioni, società pubbliche e private.

In particolare il patrimonio della «Pro Senectute» è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili inventariati e da titoli pubblici;
- b) da donazioni, lasciti e proventi specificamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Le disponibilità erogabili per gli scopi dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'importo delle quote sociali;
- b) dalle rendite del patrimonio come sopra specificato;
- c) da qualsiasi altro provento non destinato ad incremento del patrimonio.

Le somme provenienti dall'eventuale alienazione dei beni patrimoniali, dai lasciti e quelle che, per qualsiasi titolo, siano destinate all'incremento del patrimonio della «Pro Senectute» devono essere impiegate subito in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, salvo che sia necessario impiegarle per la conservazione o il miglioramento del patrimonio immobiliare o per l'allestimento di strutture immobiliari destinate a servizi istituzionali o altre spese patrimoniali che rivestono carattere di eccezionale ed improrogabile urgenza. In caso di indifferibili, essenziali ed imprevedute necessità di gestione sia ordinaria che straordinaria possono essere alienati beni mobili o immobili improduttivi o scarsamente produttivi entro il limite del 5% del valore dei beni immobili e mobili inventariati per ciascun esercizio.

Le somme necessarie ai bisogni statutarî dell'Associazione devono essere depositate a interesse presso l'Istituto di credito locale cui è stato affidato il servizio di Tesoreria.

Il Consiglio Direttivo delibera l'erogazione delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività associative come atto di ordinaria amministrazione, nell'ambito degli indirizzi espressi nel bilancio preventivo di ciascun esercizio.

Art. 13

Organizzazione interna

L'attività assistenziale, amministrativa e contabile, ed il funzionamento dei servizi istituzionali sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art. 14

Estinzione della «Pro Senectute»

In caso di estinzione della «Pro Senectute» i suoi beni saranno devoluti secondo le determinazioni dell'Assemblea Generale dei Soci ad altra Istituzione Pubblica con finalità analoghe e con trasferimento alla stessa del personale dipendente.

VISTO: L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO
E TURISMO 11 dicembre 2000, n. 960.

**Approvazione del nuovo Statuto del CON.GA.FI
di Pordenone.**

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO

VISTA la legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, riguardante la concessione di contributi per la costituzione di un Fondo rischi dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra le piccole industrie della Regione;

VISTO il punto 2 dell'articolo 4 della citata legge, ai sensi del quale con l'accettazione dei contributi regionali, i Consorzi si obbligavano a sottoporre all'approvazione dell'Assessorato all'industria e commercio le eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

CONSIDERATO che detta normativa è da ritenersi vincolante anche per i Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra le piccole e medie imprese commerciali della Regione;

VISTA la nota del CON.GA.FI. Commercio di Pordenone del 23 ottobre 2000 prot. 5964 con la quale si trasmette il nuovo Statuto nell'intento di dare maggiore operatività all'attività del Consorzio;

RILEVATO che si è voluto permettere al Consorzio di poter investire in strumenti finanziari in modo da ampliare le disponibilità di garanzia e la possibilità di assistenza finanziaria in favore dei propri consorziati, di favorire l'espletamento di tutte le attività delegate da organismi pubblici e privati a favore del Commercio e del Terziario in materia di credito e di prevedere la possibilità di aderire ad altri organismi consortili di ordine superiore ed ad altre organizzazioni volte a coordinare e potenziare le attività dei CON.GA.FI.;

VISTO lo Statuto adottato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 settembre 2000, registrato in data 6 ottobre 2000 e depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese;

DECRETA

di approvare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, il nuovo Statuto del Consorzio Garanzia Fidi Commercio di Pordenone, al fine di adeguarlo ad una maggiore operatività dell'attività del Consorzio e di ampliare la possibilità di assistenza finanziaria a favore dei consorziati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2000

DRESSI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 12 dicembre 2000, n. AMB 1088/ARS/V.

D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. - Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni. Abilitazione regionale per la gestione di discariche e impianti tecnologici.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ai sensi del quale, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla norma statale mediante il recepimento delle disposizioni in essa contenute, ed in considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale di preesistenti normative regionali in materia continua a trovare applicazione l'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30;

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale ad ogni impianto di smaltimento di rifiuti deve venir preposta una persona responsabile della gestione, munita di abilitazione regionale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991 n. 0502/Pres., successivamente modificato ed integrato dai D.P.G.R. n. 0543/Pres. del 28 dicembre 1993, n. 0444/Pres. del 21 dicembre 1994, e n. 0310/Pres. del 30 settembre 1997, che al Capo VI individua i requisiti e le modalità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le funzioni

dei responsabili;

VISTO l'articolo 18 del citato Regolamento, che prevede l'emanazione di un apposito bando per l'ottenimento delle abilitazioni di cui sopra;

VISTO l'articolo 52, lettera e) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che attribuisce ai Direttori di Servizio la competenza di emanare atti vincolati dell'amministrazione regionale e gli altri atti specificati con regolamento;

VISTO l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ai sensi del quale il Direttore regionale o di Ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrano nella competenza di più Servizi;

ATTESO che il procedimento relativo al bando in argomento coinvolge il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti e il Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'ambiente e che pertanto il responsabile del procedimento deve essere individuato nel Direttore regionale dell'ambiente;

RITENUTO di indire formalmente il bando di cui trattasi;

DECRETA

È approvato, nel testo che forma parte integrante del presente provvedimento, il bando per la presentazione delle domande di ammissione all'esame-colloquio di cui all'articolo 19 del «Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni», approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, successivamente modificato ed integrato dai D.P.G.R. n. 0543/Pres. del 28 dicembre 1993, n. 0444/Pres. del 21 dicembre 1994, e n. 0310/Pres. del 30 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2000

ZOLLIA

BANDO

Articolo 1

1. È indetto l'esame-colloquio per l'ottenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29 della legge regionale

7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

1. Per l'ammissione all'esame-colloquio è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente bando, dei seguenti titoli di studio in riferimento alle varie categorie d'impianto:

- a) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche o diplomi equipollenti ai sensi delle norme vigenti:
 - per la gestione di impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g;
 - per la gestione di discariche controllate di 2^a categoria tipo C;
 - per la gestione di discariche controllate di 3^a categoria;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da scuole secondarie di secondo grado o istituti scolastici legalmente riconosciuti o parificati o diploma conseguito all'estero e dichiarato equipollente ai sensi delle norme vigenti:
 - per la gestione di impianti tecnologici con potenzialità fino a 300 t/g;
 - per la gestione di discariche controllate di 1^a categoria e di 2^a categoria tipo B;
- c) diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma conseguito all'estero e dichiarato equipollente ai sensi delle norme vigenti:
 - per la gestione di discariche controllate di 2^a categoria tipo A.

Articolo 3

1. Le domande di ammissione all'esame, debitamente bollate, devono essere formulate seguendo puntualmente lo schema allegato al presente Bando, specificando la tipologia dell'impianto o degli impianti oggetto della richiesta di abilitazione.

2. Le domande devono essere indirizzate alla Direzione regionale dell'ambiente - via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste, e dovranno pervenire all'Ufficio medesimo entro e non oltre le ore 16.30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione o entro le ore 13.00 ove tale giorno scada di venerdì.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. La data di arrivo delle domande sarà stabilita e

comprovata dal bollo a data che, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, sarà apposto su ciascuna di esse.

5. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

6. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione del candidato dall'esame-colloquio.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

8. Saranno esclusi dall'esame-colloquio gli aspiranti le cui domande siano prive della firma o anche di uno solo dei requisiti o documenti richiesti dal bando.

Articolo 4

1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'articolo 3 devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) originale del diploma di cui all'articolo 2, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni.

Nel caso il diploma non sia stato ancora rilasciato è ammessa la presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni sottoscritto dalle competenti Autorità, contenente la dichiarazione che il diploma è in fase di rilascio.

Nel caso il diploma originale sia andato smarrito o distrutto è consentita, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791, la presentazione del duplicato dello stesso, munito dell'attestazione delle Autorità competenti che il medesimo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.

Nel caso di diploma equipollente conseguito all'estero deve pure essere presentato il documento rilasciato dalla competente Autorità attestante l'equipollenza, in originale o copia autenticata nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

- b) Certificato di cittadinanza e di residenza, rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni dal Sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.
- c) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni dal Sindaco del Comune di origine o di residenza.

d) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda, rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni dalla competente Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

2. In luogo dei certificati di cui alle lettere b), c) e d), precedenti, possono essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni, come da modulo allegato.

3. La mancanza anche di uno solo dei prescritti certificati comporta l'esclusione dall'esame-colloquio.

Articolo 5

1. L'esame-colloquio verte, per ciascuna categoria di impianto, sulle seguenti materie esclusivamente connesse all'ambito dello smaltimento rifiuti:

- per impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g:
 - metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici,
 - chimica e merceologia,
 - termodinamica, meccanica ed elettronica,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;
- per impianti tecnologici con potenzialità fino a 300 t/g:
 - metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici,
 - elementi di chimica e merceologia,
 - elementi di termodinamica, meccanica ed elettronica,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;
- per discariche controllate di 3^a categoria:
 - tecniche di smaltimento in discarica controllata,
 - chimica e merceologia,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;
- per discariche controllate di 2^a categoria tipo C:
 - tecniche di smaltimento in discarica controllata,
 - elementi di chimica e merceologia,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

- per discariche controllate di 1^a e di 2^a categoria tipo B:
 - tecniche di smaltimento in discarica controllata,
 - trattamento e smaltimento dei percolati e dei biogas,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

- per discariche controllate di 2^a categoria tipo A:
 - tecniche di smaltimento in discarica controllata,
 - legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento,
 - cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica.

Articolo 6

1. La data, l'ora e la sede in cui avranno luogo gli esami-colloquio saranno comunicate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, individualmente agli ammessi con 20 giorni di anticipo rispetto alla data in cui ciascun candidato sarà convocato.

2. Eventuali situazioni impeditive alla partecipazione all'esame-colloquio nella data comunicata con le modalità di cui al comma precedente, che non potranno essere accolte per più di una volta, dovranno essere debitamente motivate e documentate.

3. Le esclusioni previste dal presente Bando saranno disposte con motivato decreto del Direttore regionale dell'ambiente.

In caso di gravame avverso al provvedimento di esclusione, è ammessa la partecipazione condizionata del ricorrente all'esame-colloquio.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Articolo 7

1. Le sedute della Commissione esaminatrice, durante lo svolgimento degli esami-colloquio, sono pubbliche.

2. La Commissione esaminatrice dovrà accertare l'identità dei candidati.

3. A conclusione degli esami-colloquio di tutti i candidati, la Commissione formulerà l'elenco degli abilitati, che sarà approvato con apposito decreto del Direttore regionale all'ambiente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 4^o del D.P.G.R. n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, successivamente modificato ed integrato dai D.P.G.R. n. 0543/Pres. del 28 dicembre 1993, n. 0444/Pres. del 21 dicembre 1994 e n. 0310/Pres. del 30 settembre 1997.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 2 e 4 L. 15/68; art. 3 L. 127/97; art. 2 L. 191/98 e art. 2 D.P.R. 403/98)
(esente da imposta di bollo e autenticazione)

Il/La sottoscritt _____ nat. a _____
in data ____/____/_____, residente a _____
in via _____.

a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, richiamato dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 403/98, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

a richiesta della **DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE**
per il seguente scopo _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (L. 675/96, art. 27 "Tutela della Privacy").

Il/La Dichiarante

_____ li, _____
(luogo) (data)

Marca
da bollo
Lit. 20.000

Alla Direzione regionale
dell'Ambiente
Via Giulia n. 75/1
34126 - TRIESTE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
in Via _____ n. _____ C.A.P. _____
codice fiscale _____ telefono _____

chiede

l'ammissione all'esame bandito con decreto del Direttore regionale all'Ambiente n. _____ dd. _____ pubblicato sul B.U.R. n. _____ dd. _____ per l'ottenimento dell'abilitazione regionale, prevista dall'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per le seguenti categorie di impianti:

- 1 - impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g
- 2 - impianti tecnologici con potenzialità fino a 300 t/g
- 3 - discariche controllate di 3a categoria
- 4 - discariche controllate di 2a categoria tipo C
- 5 - discariche controllate di 1a categoria e 2a categoria tipo B
- 6 - discariche controllate di 2a categoria tipo A

Sotto sua personale responsabilità dichiara:

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
conseguito presso _____
nell'anno scolastico/accademico 19____/19____.

Unisce la prevista documentazione.

Data _____

Firma del candidato/a

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 dicembre 2000, n. 3659/DR.

Modifiche alla dotazione organica della struttura stabile dell'Ufficio legislativo e legale denominata «Segreteria del contenzioso».

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO l'articolo 23 dell'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 novembre 2000, n. 3359/DR;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo e legale del giorno 14 novembre 2000, n. 4051/UL-c/14-1029/2000 con cui viene richiesto, a fronte dell'entrata in vigore della riforma del processo amministrativo introdotta con legge 21 luglio 2000, n. 205, un aumento della dotazione organica della struttura stabile già istituita, con compiti di segreteria del contenzioso, con D.P.G.R. 18 dicembre

1995, n. 0495/Pers.;

ATTESO che, a seguito della proposta formulata dall'Ufficio, la struttura verrebbe ad avere la seguente dotazione organica:

segretario n. 3
coadiutore n. 2;

RITENUTO di condividere le richieste formulate dall'Ufficio legislativo e legale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed effettuato il richiesto esame congiunto in data 5 dicembre 2000;

DECRETA

1. Alla struttura stabile per l'attività di segreteria del contenzioso già istituita, con D.P.G.R. 18 dicembre 1995, n. 0495/Pers., presso l'Ufficio legislativo e legale è attribuita la seguente dotazione organica:

segretario n. 3
coadiutore n. 2;

2. L'allegato «A» al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 novembre 2000, n. 3359/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa all'Ufficio legislativo e legale, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2000

DRABENI

Allegato 1

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
– 6 dicembre 2000 –

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Ufficio legislativo e legale		Struttura stabile per l'attività di segreteria del contenzioso	Segretario	Segretario Coadiutore	3 2 DPGR 18.12.1995 n. 495/Pers.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 dicembre 2000, n. 3660/DR.

Soppressione di struttura stabile già dipendente dalla Direzione regionale dell'edilizia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTI gli articoli 94, 95 e 97 dell'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3659/DR;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 22 novembre 2000, n. 34382/DOP/2 GG con cui si chiedeva alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici di confermare la necessità, già emersa nel corso di approfondimenti condotti congiuntamente, di procedere alla soppressione della struttura stabile di livello inferiore al

Servizio istituita con D.P.G.R. 3 maggio 1993, n. 250/Pers;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici del giorno 29 novembre 2000, n. EST/15092/B/1/B, con la quale viene formalmente espressa l'opportunità di una soppressione della struttura di che trattasi alla luce dei nuovi indirizzi emersi a livello normativo relativamente alle competenze già attribuite alla struttura medesima nonché dell'assenza, nell'ultimo periodo, di richieste di avvalimento da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed effettuato, in data 5 dicembre 2000, l'esame congiunto richiesto dalle medesime;

DECRETA

1. È soppressa la struttura stabile di livello inferiore al Servizio già istituita, con D.P.G.R. 3 maggio 1993, n. 250/Pers., presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

2. L'allegato «A» al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3659/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2000

DRABENI

Allegato 1

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
- 6 dicembre 2000 -

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici					

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
6 dicembre 2000, n. 3661/DR.

Modifiche alla dotazione organica della struttura stabile della Direzione regionale degli affari europei per lo svolgimento di attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari con sede in Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO l'articolo 25 dell'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3660/DR;

VISTE le note della Direzione regionale degli affari europei dei giorni 26 ottobre 2000, n. 4242/uo/pe e 22 novembre 2000, n. 4644/uo/pe, con le quali viene proposta una modificazione della dotazione organica della struttura stabile di livello inferiore al Servizio, già istituita, con sede in Udine e dipendente dalla su citata Direzione regionale, per lo svolgimento di attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione

dei programmi comunitari;

ATTESO che, a seguito della proposta formulata dall'Ufficio, la struttura verrebbe ad avere la seguente dotazione organica:

consigliere	n. 3
segretario	n. 1
coadiutore	n. 1;

RITENUTO di condividere le richieste formulate dalla Direzione regionale in argomento;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed effettuato il richiesto esame congiunto nella giornata del 5 dicembre 2000;

DECRETA

1. Alla struttura stabile per lo svolgimento di attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari già istituita presso la Direzione regionale degli affari europei ed avente sede in Udine, è attribuita la seguente dotazione organica:

consigliere	n. 3
segretario	n. 1
coadiutore	n. 1

2. L'allegato «A» al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 6 dicembre 2000, n. 3660/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2000

DRABENI

Allegato 1

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
- 6 dicembre 2000 -

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Direzione regionale degli affari europei		Struttura stabile per il coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari sede in Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	3 1 1 Del. C.d.a.p. 25.11.1997, n. 208

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 18 settembre 2000, n. EST. 1047-D/ESP/4460. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per la realizzazione dei lavori di costruzione di un ponte sul torrente Cellina lungo la S.P. «dei Magredi».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Provincia di Pordenone è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di S. Quirino - Provincia di Pordenone

1) mapp. provvisorio 157, di mq. 33690, superficie da espropriare: mq. 5370, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 4.000 x mq. 5370 = L. 21.480.000

Ditta catastale: Zolin Antonio.

2) mapp. provvisorio 158, di mq. 9960, superficie da espropriare: mq. 9960, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.400 x mq. 9960 = L. 13.944.000

Ditta catastale: Zolin Antonio.

3) mapp. provvisorio 159, di mq. 16.900, superficie da espropriare: mq. 12924, in natura: incolto produttivo, indennità: L./mq. 1.400 x mq. 12924 = L. 18.093.600
soprassuolo: a corpo L. 3.397.000

Ditta catastale: Santin Silvio e Bruno, Santin Nevio ed Agostino.

4) mapp. provvisorio 160, di mq. 8900, superficie da espropriare: mq. 6021, in natura: incolto, indennità: L./mq. 1.400 x mq. 6021 = L. 8.429.400
soprassuolo: a corpo L. 750.000

Ditta catastale: Mozzon Giovanni, Mozzon Carmen, Mozzon Paolo.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 18 settembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 novembre 2000, n. EST. 1415-D/ESP/4303. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare anche parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte dell'AC.E.GA.S., per la realizzazione dei lavori di trattamenti terziari sistema di adduzione per il riuso industriale dei reflui del depuratore di Zaule opere in Comune di Trieste.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'AC.E.GA.S. - S.p.A., è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare anche parzialmente mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di S.M.M. Inf. - Provincia di Trieste

Espropriazioni:

1) P.T. 17521, c.t. 1^o, p.c. n. 3147/1, di mq. 1020, superficie da espropriare: mq. 1020, in natura: orto e frutteto, L. 23.103.000 - 40% = L. 13.861.800
Soprassuolo: totale indennità soprassuolo L. 6.290.000

Ditta catastale: Hrvatin Giuseppe e Kleva Marta in Hrvatin con 7/10, Hrvatin Nevio e Perini Adriana in Hrvatin con 3/10.

2) P.T. 17522, c.t. 1^o, p.c. n. 3147/2, di mq. 264, superficie da espropriare: mq. 264, in natura: orto, indennità: L./mq. 19.000 x mq. 264 = L. 5.016.000
soprassuolo: totale indennità soprassuolo L. 1.125.000

Ditta catastale: Pettorosso Antonia ved. Bembic con 3/4, Bembic Fabio.

3) P.T. 3162, c.t. 2^o, p.c. n. 3559/1, di mq. 37885, superficie da espropriare: mq. 156, in natura: piazzale, indennità: L./mq. 1.900 x mq. 156 = L. 296.400

Ditta catastale: Ente autonomo del Porto di Trieste (ora Autorità portuale di Trieste).

Asservimenti:

4) P.T. 3162, c.t. 2, p.c. n. 3559/1, di mq. 37885, superficie da asservire: mq. 656, in natura: piazzale, indennità: L./mq. 475 x mq. 656 = L. 311.600

5) P.T. 3162, c.t. 1^o, p.c. n. 4281/3, di mq. 4105, superficie da asservire: mq. 540, in natura: piazzale, indennità: L./mq. 475 x mq. 540 = L. 256.500

Ditta catastale: Ente autonomo del Porto di Trieste (ora Autorità portuale di Trieste).

Art. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 20 novembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 novembre 2000, n. EST. 1504-D/ESP/4422. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via del Refosco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Trieste è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare anche parzialmente median-

te costituzione coattiva di servitù di acquedotto per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Opicina amm.vo di Trieste

1) P.T. 4514, c.t. 1, p.c. n. 3877/1, di mq. 626, superficie da espropriare: mq. 65, in natura: prato, R.D.: L.mq. 2 R.D. x 10 = L. 20 indennità: (105.000+R.D.)/2 = L. 52.510 L. 52.510 x mq. 65 = L. 3.413.150 L. 3.413.150 - 40% = L. 2.047.890

Ditta catastale: Crovatin Zdenka nata a Trieste il 21 maggio 1959.

2) P.T. 3895, c.t. 1, p.c. n. 3892, di mq. 1540, superficie da espropriare: mq. 115, in natura: prato, R.D.: L.mq. 0 R.D. x 10 = L. 0 indennità: (105.000+R.D.)/2 = L. 52.500 L. 52.500 x mq. 115 = L. 6.037.500 L. 6.037.500 - 40% = L. 3.622.500

Ditta catastale: Nicolini Renato nato a Trieste il 15 gennaio 1919 con 1/2, Nicolini Nicoletta in Grandi nata a Trieste il 14 gennaio 1958 con 1/2.

3) P.T. 1300, c.t. 1183, p.c. n. 3893, di mq. 340, superficie da espropriare: mq. 50, in natura: incolto, R.D.: L.mq. 2 R.D. x 10 = L. 20 indennità: (105.000+R.D.)/2 = L. 52.510 L. 52.510 x mq. 50 = L. 2.625.500 L. 2.625.500 - 40% = L. 1.575.300

-) P.T. 1300, c.t. 1139 parte, p.c.n. 3910/2, di mq. 1558, superficie da espropriare: mq. 10, in natura: incolto, indennità: L./mq. 1.900 X mq. 10 = L. 19.000

Ditta catastale: Malalan Francesco v. Nazionale, n. 97 - Trieste.

4) P.T. 2504 c.t. 1, p.c. n. 3960/2, di mq. 2839, superficie da espropriare: mq. 235, in natura: strada, R.D.: L.mq. 2 R.D. x 10 = L. 20 indennità: (105.000+R.D.)/2 = L. 52.510 L. 52.510 x mq. 235 = L. 12.339.850 L. 12.339.850 - 40% = L. 7.403.910

Ditta catastale: Pregelj Gambarini Anna nata a Trieste il 5 aprile 1947 - T. 5375 con 835/2839, Gattesco Vittorio nato a Trieste il 22 settembre 1934 e Bonazza Albarosa Gattesco nato a Trieste l'11 aprile 1946 in com. legale - T. 5376 con 340/2839, Coceano Roberto nato a Trieste il 7 marzo 1951 - T. 5377 con 340/2839, Zaro Francesco nato a Trieste il 7 marzo 1920 e Pojau-nik Silvana Zaro nato a Trieste il 22 aprile 1922 - T. 5378 con 340/2839, Dapretto Pierpaolo nato a Trieste il 24 giugno 1960, 1/2 e Dapretto Bruno nato a Trieste il

26 gennaio 1932 - 1/2 - T. 5379 con 340/2839, Ferrari Paolo nato a Trieste il 24 marzo 1954 e Siderini Viviana Ferrari nato a Trieste l'8 novembre 1954 in com. legale - T. 5380 con 310/2839, Gusella Guido - Donata nata il 25 febbraio 1918 1/2 e Pezzetta Livia Gusella nata a Trieste il 29 gennaio 1921 1/2 - T. 5381 con 334/2839.

6) P.T. 4616, c.t. 1, p.c. n. 3967/1, di mq. 1719, superficie da espropriare: mq. 35, in natura: prato, R.D.: L.mq. 2 R.D. x 10 = L. 20
indennità: $(105.000 + R.D.) / 2 = L. 52.510$
 $L. 52.510 \times \text{mq. } 35 = L. 1.837.850$
 $L. 1.837.850 - 40\% = L. 1.102.710$

Ditta catastale: Runco Luciana in Gianeselli nata a Pisino 29 ottobre 1941.

7) P.T. 4171, c.t. 1, p.c. n. 3973, di mq. 406, superficie da asservire: mq. 1, in natura: prato, R.D.: L.mq. 3 R.D. x 10 = L. 30
indennità: $(26.250 + R.D.) / 2 = L. 13.140$
 $L. 13.140 \times \text{mq. } 1 = L. 13.140$
 $L. 13.140 - 40\% = L. 7.884$

→ P.T. 4171, c.t. 1, p.c. n. 3974, di mq. 581, superficie da asservire: mq. 75, in natura: prato, R.D.: L.mq. 6 R.D. x 10 = L. 60
indennità: $(26.250 + R.D.) / 2 = L. 13.155$
 $L. 13.155 \times \text{mq. } 75 = L. 986.625$
 $L. 986.625 - 40\% = L. 591.975$

→ P.T. 4171, c.t. 1, p.c. n. 3978, di mq. 389, superficie da asservire: mq. 15, in natura: incolto, R.D.: L.mq. 3 R.D. x 10 = L. 30
indennità: $(26.250 + R.D.) / 2 = L. 13.140$
 $L. 13.140 \times \text{mq. } 15 = L. 197.100$
 $L. 197.100 - 40\% = L. 118.260$

Ditta catastale: Dardenne Therese ved. Honnoez nata a Mons (Belgio) il 19 marzo 1932 con 6/8, Honnoez Corinne nata a Mons il 18 giugno 1955 con 1/8, Honnoez Catherine nata a Mons il 6 febbraio 1959 con 1/8, usufrutto a peso di 1/4 di Honnoez Corinne e Catherine ed a favore di Dardenne Therese.

8) P.T. 5070, c.t. 1, p.c. n. 3897, di mq. 1783, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: incolto, indennità: $L./\text{mq. } 1.900 \times \text{mq. } 5 = L. 9.500$

→ P.T. 5070, c.t. 1, p.c. n. 3904, di mq. 3729, superficie da espropriare: mq. 20, in natura: incolto, indennità: $L./\text{mq. } 1.900 \times \text{mq. } 20 = L. 38.000$

Ditta catastale: Malalan Carla nata a Trieste il 10 marzo 1933 con 1/2, Malalan Albino nato a Trieste il 26 gennaio 1938 con 1/2.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 29 novembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 7 dicembre 2000, n. EST. 1617-D/ESP/4539. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Villa Santina, per la realizzazione dei lavori di potenziamento delle infrastrutture di una parte del P.I.P. comunale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Villa Santina

1) Fo. 9, mapp. 732 (ex 116/b) di are 0,44 da espropriare: mq 44
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 44 \times (\text{Valore venale } L./\text{mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale } L./\text{mq } 4) = L. 220.880$
 $L. 220.880 - 40\% = L. 132.530$
(Euro 68,45)

Ditta catastale: Dario Anna nata a Villa Santina l'1 luglio 1900, proprietaria per 1/2; Picotti Germana nata a Villa Santina il 10 settembre 1939, proprietaria per 1/2; (Partita n. 3232).

2) Fo. 9, mapp. 734 (ex 117/b) di are 3,35 da espropriare: mq 335
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 335 \times (\text{Valore venale } L./\text{mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale } L./\text{mq } 4) = L. 1.681.700$
 $L. 1.681.700 - 40\% = L. 1.009.020$
(Euro 521,12)

Ditta catastale: Marin Adelchi nato a Villa Santina il 13 febbraio 1928 (Partita n. 433).

3) Fo. 9, mapp. 735 (ex 118/b) di are 6,80 da espropriare: mq 680

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 680 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 3.413.600$

$\text{L. } 3.413.600 - 40\% = \text{L. } 2.048.160$
(Euro 1.057,79)

Ditta catastale: Polonia Ezio nato a Villa Santina il 14 gennaio 1939, proprietario per 1/2; Polonia Valter nato a Villa Santina il 17 gennaio 1941, proprietario per 1/2; (Partita n. 3005).

4) Fo. 9, mapp. 738 (ex 119/b) di are 0,04 da espropriare: mq 4

Fo. 9, mapp. 739 (ex 119/c) di are 0,06

da espropriare: mq 6

da espropriare, in totale: mq 10

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 10 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 50.200$

$\text{L. } 50.200 - 40\% = \text{L. } 30.120$
(Euro 15,56)

Ditta catastale: Dario Giulia nata a Villa Santina il 6 gennaio 1951, proprietaria per 1/2; Dario Maria Luisa nata a Villa Santina il 27 febbraio 1949, proprietaria per 1/2; (Partita n. 3067).

5) Fo. 9, mapp. 741 (ex 153/b) di are 0,35 da espropriare: mq 35

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 35 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 176.310$

$\text{L. } 176.310 - 40\% = \text{L. } 105.790$
(Euro 54,64)

Ditta catastale: Dassi Dorina nata a Cercivento il 18 settembre 1934 (Partita n. 1588).

6) Fo. 9, mapp. 743 (ex 154/b) di are 2,50 da espropriare: mq 250

Fo. 9, mapp. 745 (ex 155/b) di are 0,70 da espropriare: mq 70

Fo. 9, mapp. 746 (ex 156/a) di are 3,20

da espropriare: mq 320

da espropriare, in totale: mq 640

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 640 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 3.224.000$

$\text{L. } 3.224.000 - 40\% = \text{L. } 1.934.400$
(Euro 999,03)

Ditta catastale: Missana Giuseppina nata a Lauco il 25 gennaio 1926 (Partita n. 205).

7) Fo. 9, mapp. 749 (ex 157/a) di are 4,05 da espropriare: mq 405

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 405 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 2.040.190$

$\text{L. } 2.040.190 - 40\% = \text{L. } 1.224.110$
(Euro 632,20)

Ditta catastale: Marmai Maria nata a Villa Santina il 29 dicembre 1927 (Partita n. 2092).

8) Fo. 9, mapp. 753 (ex 158/b) di are 2,50 da espropriare: mq 250

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 250 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 1.259.380$

$\text{L. } 1.259.380 - 40\% = \text{L. } 755.630$
(Euro 390,25)

Ditta catastale: Polzot Renzo nato a Prato Carnico il 19 luglio 1933 (Partita n. 983).

9) Fo. 9, mapp. 755 (ex 159/b) di are 0,01 da espropriare: mq 1

Indennità: $1/2 \times \text{mq } 1 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 5.040$

$\text{L. } 5.040 - 40\% = \text{L. } 3.020$
(Euro 1,56)

Ditta catastale: Del Fabbro Franca nata a Villa Santina il 2 febbraio 1937, proprietaria per 1/3; Del Fabbro Ines nata a Villa Santina l'11 marzo 1930, proprietaria per 1/3; Del Fabbro Luigi nato a Villa Santina il 19 maggio 1928, proprietario per 1/3; (Partita n. 3243).

10) Fo. 9, mapp. 767 (ex 173/b) di are 2,75 da espropriare: mq 275

Indennità: $1/2 \times \text{mq } 275 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 1.385.310$

$\text{L. } 1.385.310 - 40\% = \text{L. } 831.190$
(Euro 429,27)

Ditta catastale: Rossitti Caterina nata a Lauco il 25 febbraio 1918, comproprietaria; Rossitti Giuseppina nata a Villa Santina il 14 novembre 1933, comproprietaria; Rossitti Maria nata a Lauco il 25 dicembre 1915, comproprietaria; Rossitti Matilde nata a Lauco il 4 ottobre 1924, comproprietaria; (Partita n. 2048).

11) Fo. 9, mapp. 769 (ex 174/b) di are 4,10 da espropriare: mq 410

Indennità: $1/2 \times \text{mq } 410 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 2.065.380$

$\text{L. } 2.065.380 - 40\% = \text{L. } 1.239.230$
(Euro 640,01)

Ditta catastale: Onada Giuseppe nato a Villa Santina il 29 maggio 1933 (Partita n. 1026).

12) Fo. 9, mapp. 771 (ex 177/b) di are 0,02 da espropriare: mq 2

Indennità: $1/2 \times \text{mq } 2 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 10.040$

$\text{L. } 10.040 - 40\% = \text{L. } 6.020$
(Euro 3,11)

Ditta catastale: Capriz Maria nata a Villa Santina il 22 settembre 1935, proprietaria per 1/3; Capriz Nives nata a Villa Santina il 7 dicembre 1947, proprietaria per 1/3; Capriz Paolina nata a Villa Santina il 29 marzo 1950, proprietaria per 1/3; Romano Cecilia nata a Raveo il 15 luglio 1911, usufruttuaria parziale; (Partita n. 106).

13) Fo. 9, mapp. 773 (ex 178/b) di are 0,33
da espropriare: mq 33
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 33 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 165.660$
L. 165.660 - 40% = L. 99.400
(Euro 51,34)

Ditta catastale: Donada Domenico nato a Villa Santina il 27 gennaio 1938, proprietario; Dorigo Caterina fu Luigi nata a Socchieve il 15 febbraio 1898, usufruttuaria generale; (Partita n. 343).

14) Fo. 9, mapp. 775 (ex 179/b) di are 0,75
da espropriare: mq 75
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 75 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 376.500$
L. 376.500 - 40% = L. 225.900
(Euro 116,67)

Ditta catastale: Donada Antonio nato a Villa Santina il 4 febbraio 1933, proprietario; Dorigo Caterina nata a Socchieve il 15 febbraio 1898, usufruttuaria generale; (Partita n. 168).

15) Fo. 9, mapp. 777 (ex 180/b) di are 0,45
da espropriare: mq 45
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 45 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 2,5) = \text{L. } 225.560$
L. 225.560 - 40% = L. 135.340
(Euro 69,90)

Ditta catastale: De Prato Ernesto nato a Villa Santina il 30 maggio 1912, proprietario per 3/12; De Prato Gianni nato a Latisana il 14 luglio 1942, proprietario per 1/12; De Prato Maddalena nata a Villa Santina il 21 settembre 1916, proprietaria per 3/12; De Prato Maria Fiorella nata a Latisana l'1 maggio 1947, proprietaria per 1/12; De Prato Mario nato a Villa Santina il 14 marzo 1928, proprietario per 3/12; De Prato Vittorio nato a Latisana il 16 giugno 1939, proprietario per 1/12; (Partita n. 3246).

16) Fo. 9, mapp. 779 (ex 181/b) di are 0,04
da espropriare: mq 4

Fo. 9, mapp. 237 di are 1,74
da espropriare: mq 174

Fo. 9, mapp. 601 di are 4,36
da espropriare: mq 436
da espropriare, in totale: mq 614
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 614 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000$

$+ 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 2,5) = \text{L. } 3.077.680$
L. 3.077.680 - 40% = L. 1.846.610
(Euro 1.589,49)

Ditta catastale: Mazzolini Celestina nata a Villa Santina il 15 agosto 1914, usufruttuaria per 1/3; Polonia Nello nato a Villa Santina il 18 novembre 1940, proprietario per 1/2; Polonia Valerio nato a Villa Santina il 10 febbraio 1946, proprietario per 1/2; (Partita n. 662).

17) Fo. 9, mapp. 781 (ex 194/b) di are 0,80
da espropriare: mq 80
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 80 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 403.000$
L. 403.000 - 40% = L. 241.800
(Euro 124,88)

Ditta catastale: De Antoni Luigi di Pietro (Partita n. 245).

18) Fo. 9, mapp. 783 (ex 195/b) di are 1,80
da espropriare: mq 180

Fo. 9, mapp. 217 di are 2,90
da espropriare: mq 290
da espropriare, in totale: mq 470
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 470 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 2.367.630$
L. 2.367.630 - 40% = L. 1.420.580
(Euro 733,67)

Ditta catastale: Fant Amelio nato a Villa Santina il 12 dicembre 1921 (Partita n. 357).

19) Fo. 9, mapp. 790 (ex 198/a) di are 3,90
da espropriare: mq 390
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 390 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 2,5) = \text{L. } 1.954.880$
L. 1.954.880 - 40% = L. 1.172.930
(Euro 630,77)

Ditta catastale: Fant Amelio nato a Villa Santina il 12 dicembre 1921 (Partita n. 357).

20) Fo. 9, mapp. 785 (ex 196/b) di are 1,68
da espropriare: mq 168
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 168 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 843.360$
L. 843.360 - 40% = L. 506.020
(Euro 261,34)

Ditta catastale: Dario Ernesto nato a Villa Santina il 6 marzo 1928 (Partita n. 1957).

21) Fo. 9, mapp. 788 (ex 197/b) di are 4,70
da espropriare: mq 470
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 470 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 2.359.400$
L. 2.359.400 - 40% = L. 1.415.640
(Euro 731,12)

Ditta catastale: Dario Attilio nato a Crema (Cremona) il 17 luglio 1918 (Partita n. 2195).

22) Fo. 9, mapp. 793 (ex 236/b) di are 0,98
da espropriare: mq 98

Fo. 9, mapp. 599 di are 2,67
da espropriare: mq 267
da espropriare, in totale: mq 365
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 365 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 2,5) = \text{L. } 1.829.560$
L. $1.829.560 - 40\% =$ L. 1.097.740
(Euro 566,94)

Ditta catastale: Masieri Paolo nato a Villa Santina il 26 aprile 1938 (Partita n. 2141).

23) Fo. 9, mapp. 246 di are 0,65
da espropriare: mq 65
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 65 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 2,5) = \text{L. } 325.810$
L. $325.810 - 40\% =$ L. 195.490
(Euro 100,96)

Ditta catastale: Venier Anna Maria nata a Crema il 14 ottobre 1926, proprietaria per 1/4; Venier Marco nato a Barbata il 23 ottobre 1935, proprietario per 1/4; Venier Ornella nata a Crema il 17 luglio 1928, proprietaria per 1/4; Venier Raul nato a Crema l'11 gennaio 1925, proprietario per 1/4; (Partita n. 3271).

24) Fo. 9, mapp. 604 di are 4,20
da espropriare: mq 420
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 470 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 2.359.400$
L. $2.359.400 - 40\% =$ L. 1.415.640
(Euro 731,12)

Ditta catastale: Cescutti Luigino nato a Villa Santina il 15 febbraio 1948, proprietario per 1/2; Cescutti Manuela nata in Germania R.F. il 15 febbraio 1970, proprietaria per 1/6; Cescutti Rosalinda nata in Germania R.F. il 28 febbraio 1950, proprietaria per 1/6; Cescutti Tanja nata in Germania R.F. il 27 ottobre 1976, proprietaria per 1/6; (Partita n. 3287).

25) Fo. 9, mapp. 602 di are 2,15
da espropriare: mq 215
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 215 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 4) = \text{L. } 1.079.300$
L. $1.079.300 - 40\% =$ L. 647.580
(Euro 334,45)

Ditta catastale: Coradazzi Angelina nata a Socchieve il 26 settembre 1917, usufruttuaria parziale; Donada Italo nato a Villa Santina il 9 aprile 1944, proprietario; (Partita n. 2389).

26) Fo. 9, mapp. 607 di are 5,48
da espropriare: mq 548
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 548 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 2.760.550$
L. $2.760.550 - 40\% =$ L. 1.656.330
(Euro 855,42)

Ditta catastale: Tomat Tiziano fu Mattia nato a Lauco l'1 settembre 1912 (Partita n. 3107).

27) Fo. 9, mapp. 610 di are 12,90
da espropriare: mq 1.290
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 1.290 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 6.498.375$
L. $6.498.375 - 40\% =$ L. 3.899.030
(Euro 2.013,68)

Ditta catastale: Zanussi Pietro nato a Villa Santina il 9 aprile 1920 (Partita n. 2787).

28) Fo. 9, mapp. 575 (ex 186/b) di are 6,70
da espropriare: mq 670
Indennità: $1/2 \times \text{mq } 670 \times (\text{Valore venale L./mq } 10.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 7,5) = \text{L. } 3.375.130$
L. $3.375.130 - 40\% =$ L. 2.025.080
(Euro 1.045,87)

Ditta catastale: Ditta Comm. De Antoni S.r.l. con sede in Gremona del Friuli (Partita n. 246).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 7 dicembre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 novembre 2000, n. 3667. (Estratto).

Legge 431/1998. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Rettifica della deliberazione giuntale n. 2502 dell'8 agosto 2000. Terzo riparto della quota del Fondo assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (lire 1.184.904.032).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Di rettificare il punto 28) del prospetto inserito nell'articolo 1 della delibera n. 2502 dell'8 agosto 2000 relativamente al contributo complessivo richiesto dal Comune di S. Daniele del Friuli da lire 32.248.103 a lire 34.248.103 e rettificare, altresì, i totali generali relativamente alla voce «Contributo complessivo» da lire 1.682.967.940 a lire 1.684.967.940 e alla voce «Contributo da assegnare» da lire 1.376.892.435 a lire 1.378.892.435.

Art. 2

Di disporre l'impegno dell'ulteriore importo di lire 2.000.000, conseguente all'erronea sommatoria degli importi esatti già indicati nella più volte citata deliberazione n. 2502/2000 alla voce «Contributo da assegnare», con i fondi disponibili sul capitolo 3291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso, in conto competenza derivata dell'esercizio 1999.

Art. 3

Di assegnare al Comune di Trieste il contributo di lire 1.182.904.032, quale massima disponibilità finanziaria della quota del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1999.

Art. 4

Di disporre l'impegno della somma di lire 1.182.904.032, di cui al precedente articolo, con i fondi disponibili sul capitolo 3291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso, in conto competenza derivata dell'esercizio 1999 per lire 579.896.032 e in conto competenza dell'esercizio 2000 per lire 605.008.000, quale ulteriore ripartizione effettuata dal Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999.

Art. 5

Alla concessione ed erogazione del contributo assegnato con i precedenti articoli 2 e 4 si provvederà con decreto del Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

Art. 6

Il Comune di Trieste dovrà presentare entro il 30 novembre 2001, a rendicontazione della spesa sostenuta per le finalità in argomento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 7

Alla dichiarazione di cui all'articolo 6 andrà allegato un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei benefi-

ciari delle provvidenze, l'ammontare del contributo erogato e del relativo concorso di spesa comunale.

Art. 8

Il dispositivo della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 dicembre 2000, n. 3723.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Isontina Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Romans d'Isonzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla Cooperativa «Isontina Soc. coop. a r.l.» con sede in Romans d'Isonzo, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 C.C.;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione e dell'eccessivo ritardo nello svolgimento della stessa, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore sig. Fabio Giolo;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 18 ottobre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola, il dott. Claudio Polverino con studio in Gorizia, via Nizza, n. 1;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

– di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 C.C. il dott. Claudio Polverino con studio in Gorizia, via Nizza, n. 1, liquidatore della Cooperativa «Isontina Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Romans d'Isonzo, in sostituzione del signor Fabio Gioio.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 dicembre 2000, n. 3726.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 5445/COOP del 2 giugno 2000 con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, diffidava il Presidente della «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado, a porre a disposizione del revisore incaricato la documentazione contabile e societaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 15 giugno 2000;

CONSIDERATO che il Presidente della predetta cooperativa non ha debitamente ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che detta circostanza comporta l'irregolare funzionamento della cooperativa in argomento, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

VISTO altresì il verbale del 25 agosto 2000 relativo alla revisione ordinaria alla Cooperativa in parola, da cui si rilevano irregolarità di funzionamento non sanabili, quali il mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 1997, 1998 e 1999;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 C.C.;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 18 ottobre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 C.C.;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 C.C., gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.» con sede a Cordovado;
- di nominare la dott.ssa Gabriella Da Ros, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi, n. 8, commissario governativo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori e sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 dicembre 2000, n. 3727.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Castello Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Cordenons.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato l'1 agosto 2000 alla «Cooperativa di lavoro Castello Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Cordenons, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 18 ottobre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Loris Zani, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi, n. 8, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Pordenone;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa di lavoro Castello Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Cordenons, costituita il 16 ottobre 1981, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Loris Zani, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi, n. 8, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 dicembre 2000, n. 3968.

D.P.R. 613/1996, articolo 2. Approvazione in via definitiva della graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del predetto Accordo, che stabilisce che i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività ivi disciplinate, sono tratti da graduatorie uniche, per titoli, valevoli dal 1° giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo, approvate, annualmente, dall'Amministrazione regionale, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo regionale, istituito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso Accordo;

PRESO ATTO che, in relazione alla graduatoria unica regionale inerente al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, 55 domande di pediatri

aspiranti all'iscrizione nella graduatoria regionale, regolarmente spedite entro il 31 gennaio 2000;

ATTESO che per quanto riguarda il dr. Matthias Hermann Durken, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha provveduto a chiedere conferma dell'attività professionale da lui dichiarata nel curriculum vitae allegato alla domanda, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», sia all'interessato che all'Università di Amburgo;

CONSTATATO che, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, e 3 del sopra citato Accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo regionale per i medici specialisti pediatri, reso in data 19 ottobre 2000, la graduatoria regionale provvisoria, valevole dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, nella quale risultano inclusi tutti i 55 aspiranti, compreso il dr. Durken, al quale è stato attribuito soltanto il punteggio relativo alla specializzazione e all'iscrizione all'Ordine dei medici, poiché non è giunta risposta alle anzidette richieste;

ATTESO che la sopra citata graduatoria provvisoria per i medici specialisti pediatri di libera scelta è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 dell'8 novembre 2000 e che gli interessati avevano facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del D.P.R. n. 613/1996, il riesame della propria posizione, inviando, entro 20 giorni (28 novembre 2000), dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO:

– che non sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, richieste di riesame da parte dei pediatri inclusi nella graduatoria provvisoria;

– che non è giunta alcuna risposta da parte del dr. Durken nè dell'Università di Amburgo;

PRESO ATTO, quindi, che la graduatoria provvisoria non ha subito variazioni e che il parere su di essa espresso, dal Comitato consultivo regionale, in data 19 ottobre 2000, vale anche per la graduatoria definitiva;

PRESO ATTO che sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000, è stato pubblicato il nuovo Accordo collettivo nazionale per la

regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272;

RITENUTO che tale Accordo non incida sull'efficacia della suddetta graduatoria in quanto essa è stata predisposta in base all'Accordo, di cui al D.P.R. n. 613/1996, vigente all'epoca della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, la fase procedurale propedeutica alla formazione della graduatoria risultava esaurita e consolidata;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria regionale definitiva per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, condividendo, quindi, il parere su di essa espresso, dal Comitato consultivo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, nella seduta del 19 ottobre 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

– di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale definitiva per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001, di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, predisposta, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 613/1996, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sulla base del parere su di essa espresso, dal Comitato consultivo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, in data 19 ottobre 2000;

– di disporre che la predetta graduatoria venga notificata, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 613/1996, a cura della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alle Aziende per i servizi sanitari ed agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione;

– di disporre, altresì, che la graduatoria in parola venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Graduatoria regionale definitiva per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001

(Predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, previo parere del Comitato consultivo regionale, reso in data 19 ottobre 2000, ai sensi degli artt. 2, comma 8, e 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613).

Posizione in graduatoria	Cognome e Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza
1	ROSENWIRTH Daniela	52,52	pediatra conv.	Tarvisio (UD)
2	AMAGLIANI Gaspare	49,87	pediatra conven.	Lipari (ME)
3	RUOCCO Angelo	42,61	medico generico conv.	Buttrio (UD)
4	CARBONE Teresa	33,1	medico generico conv.	Gorizia
5	VANNINI Paola Maria	31,27	pediatra conv.	Desio (MI)
6	IANCHE Paolo	29,99	medico generico conv.	Trieste
7	SANSOTTA Stefania	29,39	pediatra conv.	Gemona del Friuli (UD)
8	FERROLI Bruna	28,84	pediatra conv.	Moruzzo (UD)
9	DAVANZO Riccardo	28,79	tit.rapp. lavoro dipend.	Trieste
10	MUZZOLINI Carmen	27,65	pediatra conv.	Magnano in Riviera (UD)
11	DE MANZINI Andrea	27,47	pediatra conv.	Grado (GO)
12	LONGO Filippo	27,44	tit.rapp.lavoro dipend.	Trieste
13	SOMEDA Annalisa	26,95	pediatra conv.	Pagnacco (UD)
14	TORRE Giuliano	25,41	tit.rapp. lavoro dipend.	Trieste
15	PETTARIN Rodolfa	24,86	tit.rapp.lavoro dipend.	Ovaro
16	CHIACIG Grazia Maria	24,83		Udine
17	COLACINO Vincenzo	23,72	tit.rapp.lavoro dipend.	Cividale del Friuli (UD)
18	DE CAROLIS Gabriela	23,69	pediatra conv.	Grado (GO)
19	TOMADIN Maurizio	23,65	pediatra conv.	Trieste
20	GAETA Giuliana	21,93	tit.rapp. lavoro dipend.	Trieste
21	GABBIOTTI Alessandra	21,89	tit.rapp. lavoro dipend.	Udine
22	GERVASI Sandra	21,04	pediatra conv.	Tricesimo (UD)
23	CATTAROSSO Luigi	20,57	tit.rapp. lavoro dipend.	Udine
24	TONDOLO GHERBEZZA Giancarlo	19,56	tit.rapp.lavoro dipend.	Buia (UD)
25	ANDREELLO Luisa	19,04	pediatra conven.	Pordenone
26	MOZZON Giovanna	18,21	pediatra conv.	Cordignano (TV)
27	PERIN Claudia	18,09	pediatra conv.	Roveredo in Piano (PN)
28	DEL COL Graziella	18	pediatra conv.	Caneva (PN)
29	DUCAPA Elena	16,81		Trieste
30	SPACCARELLI Patrizia	15,69		Trieste
31	RIOSI Rita	15,46		Trieste
32	CACITTI Carlo	15,11	tit.rapp. lavoro dipend.	Pordenone
33	PENNESI Marco	14,31	tit.rapp.lavoro dipend.	Trieste
34	FANTI Laura	13,12	tit.rapp. lavoro dipend.	Pordenone

35	RUTA Franca Maria	12,98	pediatra conv.	Spilimbergo (PN)
36	ZULIANI Isabella	12,45	pediatra conv.	Tarcento (UD)
37	MALOCCO Federica	11,97	tit.rapp.lavoro dipend.	Fordenone
38	RUNDO Rita	11,68		S.Agata di Militello (ME)
39	MASCARIN Maurizio	11,02		Chions (PN)
40	GIACOMET Vania	9,86		Padova
41	RANIERI Marco	9,72	tit.rapp. lavoro dipend.	Motta di Livenza (TV)
42	GIORGI Rita	9,4	tit.rapp.lavoro dipend.	Trieste
43	MACALUSO Anna	9,21		Trieste
44	TORRESIN Mirka	8,79	tit.rapp. lavoro dipend.	Padova
45	DE GRESSI Susanna	8,74		Gorizia
46	BOTTEGA Massimo	8,17		Udine
47	MELLI Paola	7,43	tit.rapp.lavoro dipend.	Udine
48	PANEBIANCO Valeria	7,39	tit.rapp.lavoro dipend.	Catania
49	ESHRAHGHY Mohammad Reza	7,14		Imola (BO)
50	ZANATTA Manuela	7,08	tit.rapp. lavoro dipend.	Tavagnacco (UD)
51	URSO Luigina	6,1	tit.rapp. lavoro dipend.	Padova
52	DICOVICH Patricia	5,29		Rosolina (RO)
53	DI MARIO Simona	4,64		Tivoli (Roma)
54	SOHRABI Akbar	4,25		Roma
55	DURKEN Matthias Hermann	4,15	tit.rapp. lavoro dipend.	Amburgo (Germania)

I candidati, a parità di punteggio, sono collocati in graduatoria in base ai seguenti ulteriori elementi di valutazione:

- 1) anzianità di specializzazione
- 2) voto di specializzazione
- 3) età

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Ispettorato provinciale dell'agricoltura

Pordenone

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone dei fondi rustici (legge 3 maggio 1982, n. 203).

Il giorno 1 dicembre 2000, alle ore 11.00, presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, si è riunita la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone dei fondi rustici prevista dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 per discutere il seguente ordine del giorno:

1) determinazione della riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici in conseguenza di avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1999/2000;

2) varie ed eventuali;

(omissis)

Il primo punto prevede la determinazione della riduzione dei canoni di affitto in conseguenza delle calamità atmosferiche, come prevista dall'articolo 5, legge 11 febbraio 1971, n. 11, del quale dà lettura.

Il dott. Galasso elenca, in rapida sintesi, ai componenti della Commissione le maggiori avversità atmosferiche e le loro distruzioni in provincia di Pordenone durante la campagna agricola 1999/2000.

A questo punto il dott. Flavio Galasso, preso atto che il primo comma dell'articolo 5 della legge 11/1971 in esame prevede che la C.T.P. debba determinare riduzioni dei canoni di affitto qualora avversità atmosferiche o calamità naturali abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30%, atteso che il secondo comma del medesimo articolo di legge stabilisce che qualora il danno subito ammonti alla metà della normale produzione si debba determinare una riduzione del canone pari al 35% ed in misura proporzionale in caso di danni superiori, propone le seguenti percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari in relazione ai danni subiti a causa di avversità atmosferiche o calamità naturali:

percentuale di danno	percentuale di riduzione del canone di affitto
----------------------	--

dal 30,1 al 35%	20%
-----------------	-----

dal 35,1 al 40%	25%
-----------------	-----

dal 40,1 al 45%	30%
-----------------	-----

dal 45,1 al 55%	35%
-----------------	-----

dal 55,1 al 60%	40%
-----------------	-----

dal 60,1 al 65%	45%
-----------------	-----

dal 65,1 al 75%	50%
-----------------	-----

dal 75,1 all'85%	55%
------------------	-----

dall'85,1 al 90%	60%
------------------	-----

dal 90,1 al 95%	65%
-----------------	-----

dal 95,1 al 100%	70%
------------------	-----

La proposta viene approvata all'unanimità.

(omissis)

IL SEGRETARIO: dott. Dorian Bellan

DIREZIONE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

Elenco degli amministratori locali che ricoprono cariche di amministratori di società controllata o di consorzio partecipato e relativi emolumenti.

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 31/1997 «Norme in materia di status degli amministratori locali»).

FINANZIARIO		
BORDON PAOLO Assessore Comune di Udine	Componente Consiglio di Amministrazione Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 375.000
PELIZZO GIOVANNI Consigliere Provincia di Udine	Presidente Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Ausa-Corno	L. 25.815.772
CARLANTONI RENATO Assessore Provincia di Udine	Componente Consiglio di Amministrazione EXE S.p.A	L. 268.000
SETTE LANFRANCO Assessore Provincia di Udine	Componente Consiglio di Amministrazione EXE S.p.A	L. 223.000
SOLDATI FRANCO Assessore Provincia di Udine	Presidente Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 150.000
SOLDATI FRANCO Assessore Provincia di Udine	Presidente EXE S.p.A	L. 2.018.000
BASSI GIOVANNI - Ex Consigliere Provincia di Udine	Componente Consiglio di Amministrazione del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale	L. 26.763.860
ZANCO SERGIO - Ex consigliere Provincia di Udine	Componente Consiglio di Amministrazione EXE S.p.A	L. 6.737.453
DISETTI VIRGILIO - Sindaco Comune di Gemona del Friuli	Componente Consiglio di Amministrazione Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana Alto Friuli	L. 1.470.000
VALENTI GAETANO Sindaco Comune di Gorizia	Componente Consiglio di Amministrazione Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 175.000
MININ EDI Assessore Provincia di Gorizia	Vice Presidente E.N.A.M. - S.p.A. - Ronchi dei Legionari	L. 24.000.000
BFILIGOI VINCENZO - Ex Assessore Provincia di Gorizia	Presidente CISARFO - Gradisca d'Isonzo	L. 26.920.080
ALLEGRA MAURIZIO Assessore Comune di Monfalcone	Componente Consiglio di Amministrazione E.N.A.M. - S.p.A. Ronchi dei Legionari	L. 1.250.000
CODARIN RENZO - Presidente Provincia di Trieste	Componente Consiglio di Amministrazione Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 37.762.500
TAMARO FULVIO Consigliere Provincia di Trieste	Componente Consiglio di Amministrazione del Consorzio gestione laboratorio di biologia marina	L. 400.000
VASCOTTO MARCO Consigliere Provincia di Trieste	Componente Consiglio di Amministrazione della TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE - FERNETTI S.P.A.	L. 1.250.000
DELLA MATTIA CORRADO Assessore Provincia di Pordenone	Vice Presidente Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 18.126.000
ZANNESE PIERGIOORGIO Consigliere Provincia di Pordenone	Componente Consiglio di Amministrazione Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari	L. 475.000
BENEDETTI BRUNO Consigliere Comune di Spilimbergo	Presidente Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello Spilimberghese	L. 224.274

DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

Comunicazione inerente la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo».

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande di finanziamento per la concessione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo», sono stati fissati dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno.

In relazione all'esercizio finanziario 2001, si comunica che le relative domande dovranno pervenire direttamente alla Direzione regionale del commercio e turismo - viale Miramare, n. 19 - Trieste, entro e non oltre il prossimo 1° marzo.

Verranno considerate utilmente prodotte anche le domande pervenute entro il 31 marzo 2001 tramite lettera raccomandata, purché spedite da qualsiasi Ufficio postale entro la stessa data del 1° marzo.

Le istanze pervenute oltre i termini di cui sopra saranno considerate «irricevibili» e restituite al mittente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici della direzione o telefonando nelle giornate lavorative (escluso il sabato) dalle 10 alle 12 al numero 040-3775725.

Trieste, 14 dicembre 2000

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Terzo Unterweger-Viani

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 95 del 31 ottobre 2000 il Comune di Majano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 7 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 73 del 20 novembre 2000 il Comune di Martignacco ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante stessa sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del 29 settembre 2000 il Comune di San Pietro al Natisone ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 17 novembre 2000 il Comune di Tarvisio ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia

Zone carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Zone carenti	Medici di medicina generale per l'assistenza primaria
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1/Triestina via del Farneto, 3 34142 TRIESTE	
Trieste	2
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n.2/Isontina via Vittorio Veneto, 24 34170 GORIZIA	
Distretto sanitario "Basso Isontino" Ambito territoriale di Grado	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4/Medio Friuli via Colugna, 50 33100 UDINE	
Comune di Codroipo	1
Comune di Pavia di Udine	1
Comune di Prepotto	1
Comune di S. Daniele del Friuli	1
Comune di Talmassons	1
Comune di Udine	3
Consorzio dei comuni di Pagnacco - Tavagnacco	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 5/Bassa Friulana loc. Jalmicco - via Natisona 33057 PALMANOVA (UD)	
Consorzio dei comuni di Ruda-Villa Vicentina	1
Latisana	1
S. Giorgio di Nogaro	1

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 6/Friuli occidentale via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	
Caneva	1
AVVERTENZE	
Entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, all'Azienda per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.	

**SCHEMA DI DOMANDA PER LA COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(comprensivo di dichiarazione sostitutiva, senza autentica)**

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____
via/piazza _____ n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
-laureato/a presso l'Università di _____ in data _____
-iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____ dal _____
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2000,
-in possesso/non in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1,
comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 8 agosto 1991, n. 256, conseguito in data _____

chiede

di essere iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria di codesta Azienda e dichiara la propria disponibilità per l'inserimento nelle sottoriportate zone carenti (comuni o consorzi di comuni), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. _____, secondo il seguente ordine di preferenza:

- | | |
|----------|-----------|
| 1) _____ | 6) _____ |
| 2) _____ | 7) _____ |
| 3) _____ | 8) _____ |
| 4) _____ | 9) _____ |
| 5) _____ | 10) _____ |

L'opzione di preferenza, manifestata per le zone carenti sopra indicate, è da intendersi definitiva per il semestre di riferimento.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e dell'art. 2, comma 11, della legge n. 191/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della predetta legge 15/68, dichiara quanto segue:

di essere nato a _____ prov. (____) in data _____
di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: _____/_____

-di essere/non essere (1) residente nella località sopra indicata da due anni antecedenti la scadenza del termine (31/1/1999) per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale per la medicina generale, valevole per l'anno 2000 (2).

-di essere iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Azienda _____ comune di _____ dal _____ (3)

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'inserimento in località carenti. (4)

Azienda n. _____ Azienda n. _____
 Azienda n. _____ Azienda n. _____
 Azienda n. _____

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____
 via _____ comune di _____
 tipo di rapporto di lavoro _____
 decorrenza dal _____;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 22/7/1996, n. 484, con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ Azienda _____

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 21/10/96, n. 613 con massimale di _____ scelte Periodo dal _____

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
 Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
 provincia _____ branca _____ periodo dal _____

6) di avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto leg.vo n. 502/92

Azienda _____ tipo di attività _____
 periodo dal _____

7) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____
 in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

8) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91:

Denominazione del corso _____
 Soggetto pubblico che lo svolge _____ Inizio dal _____

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private convenzionate o accreditate, anche parzialmente, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____

via _____ comune di _____ ore sett. _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

10) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____

via _____ comune di _____ ore sett. _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

11) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

Azienda _____ ore sett. _____

via _____ comune di _____ periodo dal _____

12) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda _____ comune di _____ periodo dal _____

13) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

_____ periodo dal _____

14) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

15) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

periodo dal _____

16) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

Periodo dal _____

17) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):

Azienda _____ Comune _____ ore sett. _____

Tipo di attività _____

periodo dal _____

18) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai numeri 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai numeri 4, 5, 6, 7):

Soggetto pubblico _____
 via _____ comune _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____
 Periodo dal _____

19) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

Periodo: dal _____

20) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento _____
 Periodo dal _____

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
 via _____ Tel. _____ / _____

In fede.

data _____ Firma _____
 (leggere l'avvertenza)

NOTE

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) tale dichiarazione riguarda solo i candidati residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 20, comma 6, lett. c) DPR n. 484/1996
- (3) da compilare solo nel caso di domanda di trasferimento
- (4) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre ASS, indicare quali.

AVVERTENZA

Per quanto riguarda la sottoscrizione della presente domanda, si rammenta che essa, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998) non è soggetta ad autenticazione:

- ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla (domanda presentata a mano)
- oppure se la domanda sia presentata insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (domanda presentata a mano o inviata per posta).

Qualora non ricorra una delle due ipotesi anzidette, la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata.

Elenco degli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale
Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" via del Farneto, 3 34100 TRIESTE	1
Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" via Vittorio Veneto, 24 34170 GORIZIA	4
Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" via Colugna, 50 33100 UDINE	2

AVVERTENZE

Entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, all'Azienda per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

**SCHEMA DI DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI VACANTI DI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(comprensiva di dichiarazione sostitutiva, senza autentica)**

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____
via/piazza _____ n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____
cod. fiscale _____
laureato/a presso l'Università di _____ in data _____
iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____ dal _____

chiede

il conferimento di un incarico di medico di medicina generale per l'emergenza sanitaria territoriale, in relazione alla disponibilità di posti vacanti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. _____

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e dell'art. 2, comma 13, della legge n. 191/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della predetta legge 15/68, dichiara quanto segue:

di essere nato a _____ prov. (____) in data _____
di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: _____ / _____

-di essere/non essere (1) residente nella località sopra indicata da due anni antecedenti la scadenza del termine (31/1/1999) per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale per la medicina generale, valevole per l'anno 2000 (2).

-di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito in data _____

-di essere/non essere(1) titolare di incarico per la continuità assistenziale nella Regione
_____ Azienda _____ dal _____

-di essere/non essere (1) inserito nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale valida per l'anno 2000.

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 501/1992 e successive modificazioni, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano indirizzate presso la propria residenza/ il domicilio sotto indicato (1):

comune _____ (____) CAP _____
via _____ Tel. _____ / _____

In fede.

data _____

Firma _____
(leggere l'avvertenza)

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) tale dichiarazione riguarda solo i candidati residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 20, comma 6, lett. c) DPR n. 484/1996)

AVVERTENZA

Per quanto riguarda la sottoscrizione della presente domanda, si rammenta che essa, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998) non è soggetta ad autenticazione:

-ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla (domanda presentata a mano)

-oppure se la domanda sia presentata insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (domanda presentata a mano o inviata per posta).

Qualora non ricorra una delle due ipotesi anzidette, la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata.

Zone carenti per l'assistenza pediatrica - 2ª pubblicazione per l'anno 2000.

ZONE CARENTI PER L'ASSISTENZA PEDIATRICA 2ª PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2000	
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Zone carenti	Medici pediatri
n. 4/Medio Friuli via Colugna, 50 33100 UDINE	
Udine	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 6/Friuli occidentale via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	
Ambito territoriale comprendente i seguenti Comuni: Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vito d'Asio	1
AVVERTENZE:	
Entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.	

**SCHEMA DI DOMANDA PER LA COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI MEDICI
SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA**
(comprensivo di dichiarazione sostitutiva, senza autentica)

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____
via/piazza _____ n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
-laureato/a presso l'Università di _____ in data _____
-iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____ dal _____
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il
periodo 30.6.1999 - 1.7.2000

chiede

di essere iscritto nell'elenco dei medici specialisti pediatri di libera scelta di codesta Azienda e dichiara la propria disponibilità per l'inserimento nelle sottoriportate zone carenti (comuni o consorzi di comuni), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. _____, secondo il seguente ordine di preferenza:

- | | |
|----------|-----------|
| 1) _____ | 6) _____ |
| 2) _____ | 7) _____ |
| 3) _____ | 8) _____ |
| 4) _____ | 9) _____ |
| 5) _____ | 10) _____ |

L'opzione di preferenza, manifestata per le zone carenti sopra indicate, è da intendersi definitiva per il semestre di riferimento.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e dell'art. 2, comma 11, della legge n. 191/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della predetta legge 15/68, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di conferimento dell'incarico derivante dalla iscrizione nell'elenco, di cui alla presente istanza, ottenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998), dichiara quanto segue:

di essere nato a _____ prov. (____) in data _____
di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: _____ / _____
-di essere/non essere (1) residente nella località sopra indicata dal _____ (2)
-di essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della
Azienda _____ comune di _____ dal
_____ (3)

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'inserimento in località carenti. (4)

Azienda n. _____ Azienda n. _____
 Azienda n. _____ Azienda n. _____
 Azienda n. _____

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____
 via _____ comune di _____
 tipo di rapporto di lavoro _____
 decorrenza dal _____

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 22/7/1996, n. 484, con massimale di n. _____ scelte
 periodo dal _____

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno in branche diverse dalla pediatria:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
 Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

4) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni:
 provincia _____ branca _____ periodo dal _____

5) di avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto leg.vo n. 502/92:

Azienda _____ tipo di attività _____
 periodo dal _____

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____
 in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private convenzionate o accreditate, anche parzialmente, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

Azienda _____ ore sett. _____
via _____ comune di _____ periodo dal _____

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda _____ comune di _____ periodo dal _____

11) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

periodo dal _____

12) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

Periodo dal _____

13) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai numeri 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai numeri 4, 5, 6):

Soggetto pubblico _____
via _____ comune _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo dal _____

14) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

Periodo: dal _____

15) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento _____

Periodo dal _____

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
via _____ Tel. _____ / _____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

NOTE

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) tale dichiarazione riguarda solo i candidati residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 20, comma 6, lett. b) e c) DPR n. 613/1996)
- (3) da compilare solo nel caso di domanda di trasferimento
- (4) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre ASS, indicare quali.

AVVERTENZA

Per quanto riguarda la sottoscrizione della presente domanda, si rammenta che essa, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998) non è soggetta ad autenticazione:

- ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla (domanda presentata a mano)
- oppure se la domanda sia presentata insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (domanda presentata a mano o inviata per posta).

Qualora non ricorra una delle due ipotesi anzidette, la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del libro fondiario

Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Sant'Andrea.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 424/8 e 480/3, del C.C. di Sant'Andrea. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì a giovedì con orario 9.10-12.20, il venerdì con orario 9.10-11.40 a partire dal 27 dicembre 2000.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI GORIZIA:
rag. Giovanni Zorzetti

 PARTE SECONDA

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 278
del 28 novembre 2000)

Errata corrige al decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sugli accordi autostradali». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000).

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata la seguente errata corrige:

– nell'articolo 2, terzo comma, del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «3. I provvedimenti già iniziati ...», leggasi: «3. I procedimenti già iniziati ...», corrispondente alla pag. 7991, prima colonna, del Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000.

 MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel Comune di Precenico.

Con decreto interministeriale n. 1087 datato 10 agosto 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati ex centro TLC - area addestrativa sita nel Comune di Precenico (Udine) riportato nel catasto censuario medesimo alla partita n. 1535, foglio n. 8, particelle numeri 65, 67, 69, 70 e 81 nonché al foglio n. 12, particella n. 144 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 200890 iscritti tra i beni di demanio pubblico ramo difesa esercito.

Con decreto interministeriale n. 1088 datato 10 agosto 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex deposito munizioni», sito nel comune di Precenico (Udine) riportato nel catasto del Comune censuario medesimo alla partita n. 380, foglio n. 9, particella B per una superficie complessiva di mq 33.250 iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo difesa esercito.

 PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio degli affari amministrativi e legali
TRIESTE

Avviso di postinformazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l'aggiornamento della Carta tecnica regionale numerica alla scala 1:5.000 del territorio regionale.

Si dà avviso che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione ter-

ritoriale - via Giulia, 75/1, Trieste ha affidato a trattativa privata al prof. ing. Luciano Surace, residente in Firenze, via Ulivelli, 28, l'incarico di predisporre il Capitolato speciale d'appalto per l'aggiornamento della Carta tecnica regionale numerica alla scala 1:5.000 del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/1994, stante la complessità dell'incarico e mancando le figure professionali di specifica competenza all'interno dell'Amministrazione regionale.

La scelta è stata operata in base a verifica dell'esperienza e delle capacità professionali del soggetto prescelto, che vanta una pluriennale esperienza nel settore aerofotogrammetrico, topografico e geodetico e un notevole curriculum professionale per aver svolto attività didattica e scientifica in materia.

Il contratto è stato stipulato in data 5 dicembre 2000.

Il compenso stabilito è pari a lire 30.000.000 lordi.

Trieste, 13 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

COMUNE DI ARTA TERME
COMUNE DI ZUGLIO
(Udine)

Avviso di conclusione dei lavori della commissione per l'assegnazione del bando di concorso d'idee per la sistemazione di piazza Roma in Arta capoluogo e collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Con riferimento alla pubblicazione del bando di concorso d'idee per la sistemazione di piazza Roma in Arta capoluogo e collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2000;

VISTE le deliberazioni: n. 248 adottata dalla Giunta comunale di Arta Terme nella seduta del 23 novembre 2000 e n. 136 adottata dalla Giunta comunale di Zuglio in data 24 novembre 2000;

DATO ATTO che con gli atti succitati le suddette Amministrazioni hanno fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione del concorso d'idee per «Sistemazione piazza Roma e collegamento viario Terme di Arta/Scavi archeologici di Zuglio»;

AVVISA

Che i lavori della Commissione di cui all'oggetto si sono conclusi in data 21 novembre 2000 e hanno riportato le seguenti risultanze:

- elaborati presentati n. 14;
- elaborati ammessi all'esame d'idoneità n. 11;
- elaborati non ammessi n. 3.

Ammessi idonei:

AMFIPROSTILO: arch. Valter Cimenti; arch. Antonio Fabiani; arch. Ireneo Sandri; arch. Albino Faccin.

CLEMCLEMCLEM: arch. Massimino Micelli; arch. Cristina Marchesi; arch. Laura Baron.

RATATATAPLAN: arch. Carlo Ferraro; arch. Gianluca Maiarelli; arch. Pierluigi Bassetti; Ivan Vergendo.

RESET Y CYBORG: arch. Maurizio Sanna.

001730302318: arch. Mentil Federico; arch. Borgobello Stefania; arch. Contin Stefano; arch. Ceschia Gaetano; arch. Casciaro Alessandro.

105505570361: arch. Gianpietro Franceschinis; arch. Alberto Maccanti; ing. Giovanni Puntel; arch. paesaggista Erika Skabar; arch. Walter Vidale.

20672320117: arch. Alessandro De Prato; arch. Roberta Cutini.

Segnalati:

ALEA IACTA EST: arch. Valle Massimiliano.

VIA FONS PUDIA: arch. Roberto Starc; arch. Emanuela Sdraulig; arch. Silvo Stok.

AB12CD34EF56: arch. Paolo Bon; arch. Maule Adriano; arch. Luigi Montalbano; arch. Renzo Rucli; arch. Giovanni Vragnaz.

Vincitore:

NUOVISCENARI: arch. Amerio Maurizio; arch. Ronco Alessandro; arch. Serra Fabrizio; geol. Valent Massimo.

Arta Terme, lì 4 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Raffaello Del Moro

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per

L'appalto dei lavori di tre parcheggi ad uso pubblico ad Opicina.

a) *Ente appaltante*: Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) *Criterio di aggiudicazione*

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, 1° comma, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purché la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

c) *Luogo di esecuzione*: Comune di Trieste.

d) *Caratteristiche dei lavori e termine di esecuzione*

Lavori di realizzazione di tre parcheggi ad uso pubblico ad Opicina.

Importo a base di gara: lire 1.436.148.711 - euro 741.708,91 + I.V.A.

Oneri per la sicurezza lire 13.000.000 - euro 6.713,94.

Categoria prevalente: OG3 per lire 2.000 milioni.

Termine di esecuzione: 180 giorni.

e) *Informazioni*: Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio manutenzione e sviluppo rete urbana - Passo Costanzi, n. 2 - Piano IV - stanza n. 443 - telefono 040/6754895. Presso il predetto Ufficio tecnico saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Enrico Cortese.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

f) *Garanzie*: Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 968.135.000 - (euro 500.000).

g) *Finanziamenti e pagamenti*: Mutuo cassa depositi e prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

h) *Partecipazione imprese*: Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli artt. 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) *Svincolo dall'offerta*: Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centotanta) giorni dalla data della gara.

j) *Indicazione lavori da subappaltare*: Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a

ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione*: Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17 gennaio 2001.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per lire 2.000 milioni oppure
- 2) dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:
 - il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
 - l'esecuzione, nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG3 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;
 - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;
 - il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando.
- 3) elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure
- 4) dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche e integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un

documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

l) *Termine massimo di spedizione degli inviti a presentare le offerte*: Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

m) *Indirizzo cui devono pervenire le domande*: Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - Trieste.

Trieste, 13 dicembre 2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara mediante procedura aperta per la sostituzione integrale dei serramenti della scuola elementare Collodi di via S. Pasquale, n. 95.

1) *Ente appaltante*: Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 - Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2a) *Procedura di aggiudicazione*: pubblico incanto.

3a) *Luogo di consegna*: Comune di Trieste.

b) Sostituzione integrale dei serramenti della scuola elementare Collodi di via S. Pasquale, n. 95.

Importo a base di gara lire 395.000.000 - euro 204.000,48 + I.V.A.

4) - 5a) *Richiesta di documenti*: copia del bando integrale e del Capitolato speciale d'onori, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Servizio manutenzione e gestione del patrimonio - Passo Costanzi, n. 2 - piano IV - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.

6a) *Termine di ricezione delle offerte*: ore 12 del giorno 1° febbraio 2001.

b) *Indirizzo al quale devono essere inoltrate*: Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - Italia.

c) *Lingua*: italiano.

7a) *Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte*: potrà assistere un rappresentante della ditta offerente.

b) *Data - ora e luogo della gara*: il giorno 2 febbraio 2001 alle ore 10 presso il Comune di Trieste - via Procureria, n. 2 - IV piano.

8) *Cauzione*: l'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, anziché pari al 5%, come indicato nel Capitolato speciale d'oneri.

9) *Modalità di finanziamento e pagamento*: mezzi propri dell'Amministrazione comunale.

Le modalità di pagamento sono indicate all'articolo 12 del Capitolato speciale d'oneri.

10) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori*: Sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

11) *Condizioni minime*:

1) Per tutti i concorrenti

- Dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- a) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- b) i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

ed attestante

- c) la capacità del dichiarante di impegnare la società o la ditta;
- d) che la società stessa o la ditta è iscritta alla Camera di Commercio per attività inerenti alla fornitura;
- e) l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione alla gara, previsti dall'articolo 20 della Direttiva 93/36 CEE del 14 giugno 1993.

Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;

f) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

g) di essere in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

h) l'importo globale delle forniture realizzate negli esercizi 1997-1998 e 1999, che dovrà essere complessivamente d'importo non inferiore a lire 1.500 milioni euro 774.685,35 e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della presente gara, realizzate nel medesimo periodo, che non dovrà essere complessivamente inferiore a lire 500.000.000 - euro 258.228,45;

- l'elenco delle principali forniture identiche a quelle oggetto della presente gara, effettuate durante gli anni 1997-1998 e 1999, con il rispettivo importo, data e destinatario. Almeno una di queste forniture dovrà essere pari ad almeno lire 250 milioni euro 129.114,22;
- ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di lire 7.900.000 - euro 4.080.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo, nella misura pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Essa potrà essere sostituita con la presentazione di una fidejussione.

2) Per i raggruppamenti di fornitori

Il Raggruppamento dovrà presentare per ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento stesso la documentazione di cui sopra ed i requisiti di capacità tec-

nico-finanziaria dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi.

3) Per i concorrenti stranieri

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

I concorrenti stranieri dovranno produrre la documentazione equivalente a quella richiesta per le Imprese italiane, in base alla legislazione dello stato in cui hanno la loro sede.

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

12) *Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:* 6 mesi.

13) *Criteri di aggiudicazione:* Procedura aperta da effettuarsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19 - comma 1 - lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo base.

L'Amministrazione eserciterà la procedura per la verifica delle offerte anomale stabilita dall'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

All'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola valida offerta.

14-15) *Altre indicazioni:* L'offerta dovrà essere stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta, chiusa in busta sigillata firmata sui lembi di chiusura; detta busta, insieme ai documenti dovrà essere posta in altra busta, anch'essa con efficiente sigillo recante all'esterno la

scritta: «*Offerta per l'asta del giorno 2 febbraio 2001 - Fornitura serramenti*».

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello indicato al punto 6b).

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine indicato al punto 6a) anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico sull'importo base.

Sullo stesso foglio dell'offerta dovranno essere scritte:

- 1) l'espressa dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni specificate nel presente avviso, nel Capitolato Speciale d'Oneri e negli atti richiamati;
- 2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della Ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);
- 3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di Partita I.V.A.;
- 4) l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non è ammesso il subappalto.

L'offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Per eventuali informazioni (in lingua italiana):

- di carattere amministrativo - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668;
- di carattere tecnico: vedi punto 5a).

Il verbale di gara sarà considerato equivalente ad ogni effetto al contratto.

L'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

16-17) Il presente bando viene inviato all'Ufficio

delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il giorno 11 dicembre 2000.

Trieste, 11 dicembre 2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Avviso di due gare esperite.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 20).

Lotto A - Lavori di riattamento e ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola elementare nel complesso scolastico di Cologna.

Lotto B - Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi individuati nel Piano di Recupero di via dei Capitelli come UMI 61 e 62 - suddivisi in due sublotti.

Imprese partecipanti:

Lotto A - 1. S.O.EDIL. S.r.l. - Cisterna di Latina (Latina); 2. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; SO.C.R.EDIL. S.r.l. - Trieste; 4. IN.TE.CO. S.r.l. - Roma.

Lotto B - 1. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 2. Pasqualucci S.r.l. - Roma; 3. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 4. Associazione temporanea d'impresе C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramonte Gulfi (Ragusa) (capogruppo)/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa; 5. Ingegneri Ruggeri R.D.S. S.p.A. - Roma.

Imprese aggiudicatarie:

Lotto A: IN.TE.CO. S.r.l. - Roma; Lotto B: Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia).

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Lotto A). Licitazione privata a' sensi degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Lotto B).

Trieste, 12 dicembre 2000

IL DIRIGENTE DI U.O.:
dott. Guido Giannini

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di inserimento di attività museali ed adeguamenti normativi da realizzare nel Palazzo Gopcevic.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

Imprese partecipanti: 1. DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 2. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia).

Impresa aggiudicataria: DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste.

Modalità di aggiudicazione: Licitazione privata a' sensi degli articoli 73, lettera c), 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Trieste, 11 dicembre 2000

IL DIRIGENTE DI U.O.:
dott. Guido Giannini

AC.E.GA.S. S.p.A.

TRIESTE

Aggiornamento delle tariffe idriche 2000, pubblicate dall'AC.E.GA.S. S.p.A. concessionaria del Comune di Trieste del servizio idrico integrato e conformemente alla deliberazione consiliare n. 110 del 4 dicembre 2000.

DESCRIZIONE TARIFFE	Tariffa 1 luglio 2000 lire/mc
<i>A Tariffe per tutti gli usi:</i>	
1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici fino a 8 mc mensili	510
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 8 mc mensili e, per gli altri usi, fino ai quantitativi mensili contrattualmente impegnati	976
3. Tariffe di eccedenza - per consumi eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi mensili	1.948
4. Per consumi eccedenti compresi tra una volta e mezzo e due volte i quantitativi impegnati mensili	2.916

5. Per consumi oltre due volte i quantitativi impegnati mensili 3.883

B Tariffe per usi agricoli

1. Per consumi fino a 40 mc mensili per utenza agricola 510
2. Per consumi oltre 40 mc mensili per utenza agricola 976

C Tariffe uso allevamento

1. Per l'intero consumo 493

D Tariffe alternative

1. Consumi fino a 8 mc mensili 976
2. Consumi oltre 8 mc mensili 1.948

E Tariffe per usi industriali

1. Fino a 250.000 mc/anno 976
2. Da 250.001 a 400.000 mc/anno 922
3. Da 400.001 a 3.000.000 mc/anno 199
4. Oltre 3.000.001 mc/anno 381

F Tariffe subdistributori

1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici fino a 8 mc mensili 321
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 8 mc mensili e, per gli altri usi, fino ai quantitativi mensili contrattualmente impegnati 614
3. Tariffe di eccedenza - per consumi eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi mensili 1.227
4. Per consumi eccedenti compresi tra una volta e mezzo e due volte i quantitativi impegnati mensili 1.837
5. Per consumi oltre due volte i quantitativi impegnati mensili 2.446

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Tariffa 1 luglio 2000 lire/mc
1. Tariffa fognatura	199,04
2. Tariffa depurazione	545,86

L'aumento tariffario viene applicato dal 1° luglio 2000.

Rimangono invariate le vigenti quote di utenza sta-

bilite con il provvedimento CIP 45/74. Il canone mensile per impianti antincendio viene aggiornato a lire 3.000/mensili.

Trieste, 12 dicembre 2000

IL DIRETTORE:
Angelo Minighin

Aggiornamento delle tariffe idriche 2000, pubblicate dall'AC.E.GA.S. S.p.A. a seguito dell'assunzione del servizio idrico integrato nel Comune di Muglia in data 1° settembre 2000.

DESCRIZIONE TARIFFE	Tariffa 1 settembre 2000 lire/mc
<i>A Tariffe per tutti gli usi:</i>	
1. Tariffa agevolata - per consumi solo domestici con un quantitativo minimo garantito pari a 80 mc annui	966
2. Tariffa base - per consumi solo domestici oltre 81 mc annui e, per gli altri usi, fino ai quantitativi annui contrattualmente impegnati	1.450
3. Tariffe di eccedenza - per consumi solo domestici eccedenti i quantitativi contrattualmente impegnati e fino a una volta e mezzo detti quantitativi annui	1.738
4. Per consumi solo domestici oltre una volta e mezzo i quantitativi impegnati annui, e per gli altri usi oltre i quantitativi annui contrattualmente impegnati	2.125

B Tariffe uso allevamento

1. Per l'intero consumo 724

Le tariffe vengono applicate dal 1° settembre 2000.

Rimangono invariate le vigenti quote di utenza stabilite con il provvedimento CIP 45/74. Il canone mensile per impianti antincendio viene aggiornato a lire 3.000/mensili.

Trieste, 12 dicembre 2000

IL DIRETTORE:
Angelo Minighin

**AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA**

Bilancio d'esercizio dell'anno 1999.

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO D'ESERCIZIO '99	CONTO ECONOMICO	BILANCIO D'ESERCIZIO '99
ATTIVO		RICAVI	
A - IMMOBILIZZAZIONI		A - VALORE DELLA PRODUZIONE	
I - Immobilizzazioni immateriali nette	0	1 - Contributi d'esercizio	272.130.537.025
II - Immobilizzazioni materiali nette		2 - Ricavi per prestaz. ad aziende del SSN	16.331.973.454
1 - Terreni	378.135.200	3 - Ricavi per altre prestazioni	13.421.352.804
2 - Fabbricati	141.460.855.791	4 - Costi capitalizzati	9.060.411.051
3 - Impianti e macchinari	7.720.875.172	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	310.944.274.334
4 - Attrezzature sanitarie	11.068.227.456		
5 - Mobili e arredi/Terreni	1.098.792.946	COSTI	
6 - Automezzi	337.741.051	B - COSTI DELLA PRODUZIONE	
7 - Altri beni	2.833.750.442	1 - Acquisti di beni	27.817.226.513
8 - Immobilizzazioni in corso e sconti	44.443.373.197	2 - Acquisti di servizi	
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.348.050.941	a) Prestazioni in regime di ricovero	34.953.002.571
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	211.707.692.199	b) Prestazioni ambul. e diagnostiche	4.714.309.011
		c) Farmaceutica	31.961.494.643
B - ATTIVO CIRCOLANTE		d) Medicina di base	16.818.894.606
I - Rimanenze	3.993.874.637	e) Altre convenzioni	13.527.980.214
II - Crediti	29.739.332.101	f) Servizi appaltati	13.731.186.571
III - Titoli	0	g) Manutenzioni	3.829.018.480
IV - Disponibilità liquide	48.449.647.666	h) Utenze	3.947.301.015
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.182.854.404	i) Rimb., assegni, contrib., altri serv	2.231.183.166
		3 - Godimento di beni di terzi	1.699.950.911
C - RATEI E RISCONTI	766.789.045	4 - Costi del personale	
TOTALE ATTIVO	294.687.245.647	a) Personale sanitario	108.454.875.343
		b) Personale professionale	235.779.558
PASSIVO		c) Personale tecnico	22.032.494.745
A - PATRIMONIO NETTO		d) Personale amministrativo	7.357.797.019
I - Fondo di dotazione	205.141.181.787	e) Altri costi del personale	1.123.019.250
II - Contrib. c/capit. da Regione Indistinti	0	5 - Costi generali ed oneri diversi di gest.	12.035.601.807
III - Contrib. c/capit. da Regione vincolati	33.257.396.021	6 - Ammortamenti e svalutazioni	9.161.827.836
IV - Altri contributi in conto capitale	872.441.453	7 - Variazione delle rimanenze	366.839.112
V - Contributi per ripiani perdite	0	8 - Accantonamenti per rischi	1.759.837.545
VI - Riserve di rivalutazione	0	9 - Altri accantonamenti	0
VII - Altre riserve	534.330.578	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	317.769.419.918
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.350.265.775	DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZ.	-8.815.145.582
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	-7.144.285.984		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	231.310.778.080	C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-153.407.662
		D - RETTIF. VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0
B - FONDI PER RISCHI E ONERI	14.329.082.047	E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-165.331.740
C - PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.183.368.804		
D - DEBITI	47.566.317.744	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-7.133.984.884
E - RATEI E RISCONTI	287.700.975	Imposte sul reddito dell'esercizio	10.301.000
TOTALE PASSIVO E NETTO	294.687.245.647	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.144.285.984

IL DIRETTORE GENERALE:
dot. Gianbattista Baratti

COMUNE DI AMARO

(Udine)

Avviso di riadozione del piano per gli insediamenti produttivi zona D1a.

IL SINDACO

Visto l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed ai sensi e per gli effetti del II comma, articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 47 del 23 ottobre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato riadottato il Piano per gli insediamenti produttivi della Zona D1a Industriale di Amaro;

Che il P.I.P. di cui trattasi, completo degli elementi necessari, da lunedì al sabato, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

ED AVVERTE

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.I.P. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico riadottato possono presentare opposizioni.

Amaro, lì 11 dicembre 2000

IL SINDACO:
p.i. Silvano Tomaciello

Avviso di adozione della variante n. 2 al piano delle aree per gli insediamenti produttivi zona D1a.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma, dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 48 del 23 ottobre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Va-

riante n. 2 al Piano delle aree per gli insediamenti produttivi di interesse regionale, Zona D1a, di Amaro;

Che la Variante di cui trattasi, completa degli elementi necessari, da lunedì al sabato, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

ED AVVERTE

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni alla Variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato possono presentare opposizioni.

Amaro, lì 11 dicembre 2000

IL SINDACO:
p.i. Silvano Tomaciello

COMUNE DI MORTEGLIANO

(Udine)

Avviso di accordo di programma per le iniziative relative al progetto «Scuola territoriale della salute» tra l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» ed i Comuni del distretto socio sanitario di Codroipo.

L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine

I Comuni del distretto socio sanitario di Codroipo: Basiliano, Bertolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons, Varmo;

PREMESSO CHE:

(omissis)

CONSIDERATO CHE:

(omissis)

Si stipula il seguente accordo di programma

Art. 1

Obiettivi generali

Il progetto «Scuola territoriale per la salute», sulla

base degli accordi definiti tra l'Azienda sanitaria e i comuni componenti, si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1) la sensibilizzazione e la formazione della Comunità locale riguardo alla promozione e protezione della salute con particolare attenzione al disagio minorile e alle dipendenze in genere;
- 2) la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi di prevenzione primaria e secondaria anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato;
- 3) l'istituzione di una banca dati sui problemi della prevenzione e del disagio giovanile e delle dipendenze e il monitoraggio della realtà operanti, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
- 4) l'ampliamento della rete sociale di auto-aiuto;
- 5) il miglioramento della collaborazione e dell'integrazione tra i servizi e le persone incaricate dei programmi di promozione e protezione della salute siano essi dipendenti dai Comuni o dall'Azienda per i servizi sanitari o da altri Enti coinvolti nel progetto.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Gli interventi del Progetto sono rivolti alla Comunità locale interessata e in particolare:

- gli interventi formativi a: genitori, insegnanti, allievi delle scuole dell'obbligo e superiori, dirigenti dell'associazionismo, amministratori pubblici ed operatori dei servizi;
- gli interventi informativi a: popolazione in generale, allievi delle scuole dell'obbligo e superiori, mondo del lavoro, particolari categorie di popolazione in grado di veicolare opportuni messaggi di salute.

Art. 3

Comitato di coordinamento

È istituito un Comitato di coordinamento designato dall'assemblea dei Sindaci del Distretto e della Direzione dell'Azienda per i servizi sanitari al fine di:

- creare un costante collegamento tra l'Azienda sanitaria, le Amministrazioni comunali componenti e le Associazioni di volontariato interessate;
- redigere il programma annuale di cui all'articolo 5, coordinare le iniziative e verificarne l'andamento;
- valutare gli obiettivi raggiunti.

Il Comitato di coordinamento è composto:

- da n. 1 rappresentante per ogni Comune;
- da n. 2 rappresentanti dell'Azienda sanitaria, di cui uno è di diritto il Responsabile del Distretto di Crodipo e un esperto in tematiche della prevenzione.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del presente accordo. Nel caso di sostituzione di uno dei membri per motivi personali o legati all'Amministrazione di riferimento, si procede alla surroga mediante designazione dell'Amministrazione di riferimento ed approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato promuove iniziative con le seguenti modalità operative:

- l'intervento di rete che prevede un'operatività incentrata sulla persona e sulla rete delle relazioni che investono la sua vita quotidiana,
- l'intervento formativo che prevede un'operatività incentrata sulla persona e sulla rete delle relazioni che investono la sua vita quotidiana,
- l'intervento formativo che prevede l'utilizzo di tecniche interattive,
- l'intervento informativo che prevede incontri in ambito scolastico, lavorativo, dell'associazionismo e nei luoghi della vita quotidiana,
- l'auto-aiuto che prevede la costituzione di gruppi «self-help».

Il Comitato può avvalersi, per l'attuazione delle finalità del progetto, della consulenza di persone di particolare esperienza, competenza e rappresentatività.

Il Comitato nomina nella prima seduta il proprio Presidente con votazione a maggioranza assoluta.

Al fine di garantire la continuità e l'adeguato supporto tecnico-scientifico alle iniziative, il Comitato nomina un «gruppo tecnico» composto da n. 4 persone, a maggioranza assoluta su proposta del presidente ed acquisito il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto. Il gruppo tecnico dura in carica per lo stesso periodo di durata del Comitato. I membri del gruppo tecnico possono essere sia componenti del Comitato che esperti esterni e devono dare garanzia di professionalità, impegno e disponibilità. A tal fine possono essere previste forme di rimborsi spese, opportunamente regolate, o di incarico professionale nei loro confronti.

Il Comitato può revocare l'incarico ai membri del «gruppo tecnico». La sostituzione viene attuata con le stesse modalità previste per la nomina.

Le funzioni di segreteria e organizzative sono esplesate dal Comune di Mortegliano con la collaborazione degli altri Comuni e per quanto riguarda l'Azienda sanitaria dall'ufficio del Responsabile del Distretto.

Art. 4

Programmazione delle attività

Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà proposto dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4, il relativo programma delle iniziative per essere sottoposto all'approvazione unanime dell'Azienda sanitaria e dell'assemblea dei Sindaci del distretto socio-sanitario di Codroipo.

Art. 5

Organizzazione e coordinamento

L'organizzazione e coordinamento tecnico-amministrativo del progetto «Scuola territoriale per la salute» sono assunte dal Comune di Mortegliano, sulla base del programma di cui all'articolo 4. Eventuali incarichi assunti a tal'uopo saranno contratti dal Comune stesso.

Art. 6

Risorse

L'Azienda sanitaria provvederà, in via prioritaria, al sostegno economico delle iniziative nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sulla base del programma annuale approvato dall'assemblea dei Sindaci del distretto.

I Comuni dal canto loro oltre a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di istituto, le proprie strutture mobili ed immobili e i rispettivi uffici assistenziali, provvederanno ad iscrivere a bilancio uno specifico capitolo di spesa per un importo che verrà stabilito dal Comitato di coordinamento ed approvato dall'assemblea dei Sindaci sulla base delle attività programmate, anche solo in forma presuntiva.

Potranno essere individuati dal Comitato oneri ad esclusivo carico di uno o più Comuni, per particolari prestazioni di notevole rilievo effettuate nell'esclusivo interesse di questi.

Altri finanziamenti potranno essere attinti da Stato, Regione, Provincia ed altre Istituzioni pubbliche e private.

Il Comune di Mortegliano provvederà ad inoltrare le idonee richieste di finanziamento, sulla base delle normative vigenti.

È inoltre autorizzato a iscrivere a bilancio in entrata eventuali contributi ricevuti a tale titolo, fermo restando il vincolo per la loro autorizzazione.

Art. 7

Collaborazione esterna

Ai progetti collaborano l'Associazione dei Club de-

gli alcolisti in trattamento della Provincia di Udine, la cui adesione è confermata con specifico atto del proprio Consiglio Direttivo e la Società Medica del Medio Friuli.

Potranno essere coinvolte, inoltre, tutte le istituzioni e le associazioni di volontariato che operano sul territorio nel campo della tutela della salute.

Art. 8

Funzioni di verifica e controllo

Il Comitato di coordinamento è tenuto alla redazione e presentazione di relazioni periodiche e di una relazione finale sintetizzante gli obiettivi conseguiti alla Assemblea dei Sindaci e alla Direzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

La valutazione delle relazioni, dei risultati conseguiti e la verifica degli strumenti adottati, con riferimento al programma complessivo, è effettuata dal Coordinatore dei servizi sociali per l'Azienda sanitaria.

Art. 9

Modalità di pagamento

Il Comitato di coordinamento invia all'Azienda per i servizi sanitari la documentazione di spesa inerente alle attività programmate nel piano annuale aziendale relativamente al presente progetto.

L'Azienda provvederà al pagamento fino all'ammontare del concorso annuo stabilito dal precedente articolo 6.

Ciascun Comune dovrà assicurare entro il 30 novembre di ogni anno al Comune coordinatore la quota prestabilita per l'anno in corso. L'eventuale saldo a rimborso o a conguaglio dovrà essere versato entro tre mesi dall'approvazione del rendiconto da parte del Comitato di coordinamento.

Art. 10

Norme conclusive

Le singole Amministrazioni hanno facoltà di recedere dal presente accordo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno solare.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti, rispetto all'anno in corso.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti vengono devolute ad un Collegio arbitrale composto da 1 membro designato dall'assemblea dei Sindaci del Distretto socio-sanitario e da 1 membro designato dal Presidente del Tribunale di Udine.

La durata del presente accordo è fissato in anni tre, tacitamente rinnovabile per uguale periodo.

Art. 11

Il presente atto ha effetto immediato e viene sottoscritto dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dr. Mauro Quaglia

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
(Udine)

Avviso di adozione e deposito P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Percoto Nord 4», interessante il comparto comprendente i terreni di proprietà dei signori Toson Carlo, Toson Renata, Stefanutti Giacomina, Rodaro Italo, Lucca Elsa, Lucca Giorgio, Plasenzotti Aurelio e P.L.M. S.n.c. siti in Percoto via Don Sturzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
E TECNICO-MANUTENTIVO

Visto l'articolo 45, comma 1^o, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 23 novembre 2000, n. 46, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1^o della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto comprendente i terreni di proprietà dei signori Toson Carlo, Toson Renata, Stefanutti Giacomina, Rodaro Italo, Lucca Elsa, Lucca Giorgio, Plasenzotti Aurelio e P.L.M. S.n.c. denominato «Percoto Nord 4» in Percoto via Don Sturzo.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2^o, della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, lì 5 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
E TECNICO-MANUTENTIVO:
dott. arch. Lucio Pozzetto

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva alberghiera denominata «alla Valle di Banne».

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che la Giunta comunale con atto deliberativo n. 1202 del 4 dicembre 2000, dichiarato immediatamente eseguibile, ha attribuito al complesso alberghiero denominato «Alla Valle di Banne» sito in località Banne, n. 25, Trieste, ai fini della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, il livello di classificazione di «Albergo a due stelle».

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002.

Trieste, 12 dicembre 2000

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 21 novembre 2000, n. 406 (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15, Allegato B, decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio bonifiche amianto Trieste nel comune di San Dorligo della Valle - Proroga dei termini di inizio dei lavori di costruzione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

Vista la nota del Consorzio bonifiche amianto Trieste del 17 novembre 2000 con la quale si richiede una proroga dei termini di inizio e fine dei lavori di costru-

zione del deposito preliminare di cemento amianto, motivata dall'esigenza di proseguire il confronto con i soggetti interessati al fine di trovare una soluzione per il conflitto sorto con parte della popolazione in merito alla costruzione del deposito;

(omissis)

DETERMINA

- 1) è concessa una proroga fino al giorno 31 dicembre prossimo venturo ai termini fissati dal punto 1. della deliberazione n. 70/G del 22 maggio 2000 per l'inizio dei lavori di costruzione del deposito preliminare (D15, allegato B), decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio Bonifiche Amianto Trieste nel Comune di San Dorligo della Valle;
- 2) i termini fissati dalla stessa deliberazione n. 229/G del 18 novembre 1999 per la conclusione dei lavori rimangono invariati;

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 21 novembre 2000, n. 407 (Estratto). Centro di raccolta sito in Trieste, frazione Opicina, S.S. 58 Km. 7,5 - voltura dell'autorizzazione all'esercizio da «Marino Simic» a «Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodela & C. S.a.s.».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1000-90 del 29 giugno 1990, integrato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1020-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 26410/18-97 del 3 settembre 1997, che autorizza la ditta individuale Marino Simic all'esercizio dell'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Trieste frazione Opicina, S.S. 58, Km. 7,5;

Vista l'istanza del 13 settembre 2000, con la quale il signor Marino Rodela in qualità di legale rappresentante chiede la volturazione dell'autorizzazione predetta a favore della società «Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodela & C. S.a.s.»;

(omissis)

DETERMINA

- 1) l'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1000-90 del 29 giugno 1990, rilasciata alla ditta individuale Marino Simic per l'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili da effettuarsi nel sito di Trieste frazione Opicina, S.S. 58 Km. 7,5, come integrato con decreto n. 18/1020-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto n. 26410/18-97 del 3 settembre 1997, è volturata a favore della società «Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodela & C. S.a.s.»;
- 2) rimangono valide ed immutate le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto ad eccezione della scadenza dell'efficacia che viene fissata al 2 marzo 2001 sulla base dell'art. 57 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»

TRIESTE

Sorteggio della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di ortopedia.

In data 31 gennaio 2001 alle ore 9.30, nella sede Amministrativa dell'Azienda ospedaliera «OO.RR.» - Stanza n. 526, sita al V piano di via del Farneto, n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a:

- n. 1 posto dirigente medico (ex I livello) disciplina ortopedia.

Si confida nella sollecita pubblicazione di quanto sopra indicato, che dovrà avvenire comunque entro il termine del 1° gennaio 2001, e cioè almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio, come espressamente prescritto dall'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. summenzionato.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzeznassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio di Commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 7 del D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modifiche, ed ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, nel giorno ed ora di seguito indicati: 26 gennaio 2001, alle ore 9.00.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 3 posti di operatore professionale sanitario - infermiere;
- n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Ufficio del personale - 1° piano Padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore Generale
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neonatologia.

In attuazione al decreto 29 novembre 2000, n. 1137 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: neonatologia
- posti: n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME**

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, nonché il già citato D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156).

Prove di esame:

- a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il

concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del

D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;
- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale

e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968 n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente cer-

tificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura).

tura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenza e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso con-

trario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai

dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e altre leggi similari, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432/554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. posti di
bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli articoli 2 - 4 - 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

- di essere nat.. a il ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ;
- di risiedere a , via , n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo:) ;
- di godere dei diritti civili e politici anche in (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): conseguito il presso (Università): (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) presso (Università) (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscritto all'Albo professionale di ;
 - specializzazione nella disciplina di (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: (d);
- di essere dispost. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (f) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via/piazza n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

(firma)

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì: ore 8.30/12.30 - 14.15/15.15; martedì e venerdì: ore 8.45/13.45).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato presso il Nucleo di ricerca sperimentale e clinica in immunologia.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 573 /P in data 11 dicembre 2000 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato presso il Nucleo di ricerca sperimentale e clinica in immunologia

- Ruolo: sanitario
- profilo professionale: biologo
- posizione funzionale: dirigente biologo (ex primo livello)

con rapporto di lavoro esclusivo ex articolo 15 quater, decreto legislativo 502/1992, introdotto dal decreto legislativo 229/1999.

La copertura dei posti è finalizzata alla identificazione, allo sviluppo ed all'applicazione clinica di nuove strategie diagnostiche e di bioimmunoterapia in pazienti affetti da neoplasie solide, basate sull'utilizzo di differenti agenti biologici e sullo studio dei meccanismi immunologici che regolano l'interazione tumore-ospite.

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento Organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria relativamente alla posizione funzionale di dirigente biologo (ex primo livello).

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di laurea in Scienze biologiche;
- b) dottorato di ricerca conseguito in aree o su tematiche di ricerca pertinenti o affini ovvero titolo equivalente conseguito all'estero; oppure scuola di perfezionamento universitaria post-laurea, almeno triennale, nell'area disciplinare; oppure cinque anni di documentata attività nel settore di ricerca come incaricato, borsista o contrattista IRCCS o in laboratori di ricerca di Enti di ricerca nazionali o esteri;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. (1° febbraio 1998), è esentato dal possesso dei requisiti di cui al punto b), relativamente al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio sanitario nazionale diversi da quello di appartenenza.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
 - svolgimento di un tema su argomenti inerenti all'ambito disciplinare a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti all'ambito disciplinare stesso;
- b) prova pratica:
 - esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità dell'ambito disciplinare a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
- c) prova orale:
 - sulle materie inerenti all'ambito disciplinare a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il concorrente dovrà produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983 n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:
 - versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei Biologi, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal D.P.R. n. 484/1997 sull'accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto D.P.R. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, esentati dal possesso dei requisiti alternativi alla specializzazione, relativamente al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nel profilo del posto messo a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-

zianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto;
- b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, n. 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30^o giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura)

entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico ai sensi del vigente Regolamento Organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento Organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli;
- b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 24 punti per la prova scritta;
- b) 24 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza sanitaria, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza sanitaria.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il C.R.O. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.

17. *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.*

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti appartenenti a particolari categorie di cittadini aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

18. *Trattamento dei dati personali*

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione

ne al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/659 445 - 659 350 - 659 648.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O.
«POLITICHE DEL PERSONALE»:
Franco Cadelli

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario del
Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale, n. 12
33081 - Aviano (Pordenone)

Il sottoscritto

CHIEDE

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. due posti di dirigente biologo (ex primo livello) presso il Nucleo di ricerca sperimentale e clinica in immunologia di codesto Istituto con scadenza

A tale fine, sotto la propria responsabilità, e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nat... a il
2. di essere residente a (prov.),
in n.
3. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

5. di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:) (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
 - laurea in conseguita il presso ;
 - altri requisiti specifici: ;
 - iscrizione all'Albo dell'ordine dei biologi al n. ;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ;
8. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:) (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 (e);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via/piazza n.
 - telefono
 - c.a.p. città

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Data

Firma

- (a) I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza;
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- (e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, CMOC, V q.f., presso la S.A. 13 «Servizi cimiteriali».

È indetto il seguente concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato:

- Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Conduttore Macchine Operatrici Complesse, CMOC, V q.f., presso la S.A. 13 «Servizi Cimiteriali».

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni e ritiro bandi rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, n. 1, telefono 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rosamaria Olivo

Avviso di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario tecnico, VII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni e ritiro bandi rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio n. 1, tel. 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

per IL DIRIGENTE:
dott.ssa Ornella Battistella

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE
DI TRIESTE - E.Z.I.T.

TRIESTE

Graduazione degli idonei del concorso pubblico per esami ad un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile.

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 184 del 30 novembre 2000 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso per la copertura di un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile:

- | | |
|--|------------|
| 1) Valentina Pesco,
nata a Trieste il 24 settembre 1978 | punti 57,0 |
| 2) Andrea Ercoli,
nato a Trieste il 19 novembre 1972 | punti 50,5 |
| 3) Luisa Trento,
nata a Trieste il 5 aprile 1970 | punti 45,0 |
| 4) Sabina Vesnaver,
nata a Trieste il 6 novembre 1972 | punti 44,5 |
| 5) Marco Arancio,
nato Trieste il 4 novembre 1973 | punti 42,0 |

Trieste, 18 dicembre 2000

IL DIRETTORE:
Umberto Dallegno